GIORNALE
DELL' ITALIANA
LETTERATURA

COMPILATO

DA UNA SOCIETA' DI LETTERATI ITALIANI

SOTTO LA DIREZIONE ED A SPESE

DELLI SIGNORI NICCOLO' E GIROLAMO

FRATELLI DA RIO.

TOMO XVII.

IN PADOVA

1807.

CON PERMISSIONE.

INDICE RAGIONATO DEI DIPLOMI CONTENUTI NEL CODICE TRIVISANEO.

Ornatiss. Sig.ri

Fra le raccolte di diplomi, di documenti, di patti rinomatissimo è il codice trivisaneo, così detto dal suo possessore Bernardo Trevisano o Trivisano d'illustre memoria, il quale nella sceltissima sua libreria di rari codici e libri lo conservava. Non v'è letterato che non l'abbia veduto citato, o udito almen nominare; ma per la ragione che saremo per dire, pochissimi ebber la sorte di poterlo vedere. Crederei perciò di poter fare cosa gratissima ai letterati tutti nel far loro parte col mezzo di questo vostro giornale d'un ragionato indice di quel rinomatissimo codice. Di Bernardo Trivisano che lo possedeva i letterati non han bisogno che facciasi loro parola; tanta è la sua celebrità. I meno informati posson istruirsene leggendo l'elogio del medesimo nel T. 34. del giornale dei letterati d'Italia del co: Girolamo Lioni, tratto specialmente dalla lettera discorsiva del Zeno al Fontanini intorno al Trivisano ec., e da varj luoghi del giornale; oltre le notizie che aveva egli stesso, come amico

delle cose al Trivisano appartenenti. Questo prezioso codice (così scrive il citato Zeno nel T. 4. delle sue lettere pag. 427) „ dopo la morte di Monsig. di Verona (Francesco fratel di Bernardo) insieme con tutti gli altri della libreria trivisana, spettanti alle cose veneziane sono passati nel suddetto archivio (del governo) d'ordine pubblico datone a Monsig. di Feltre Suarez, che insieme coi fratelli è rimaso erede di Monsig. suo Zio. „ Al qual proposito è da notare, che in Bernardo e in Monsig. Vescovo suo fratello s'estinse l'antichissima famiglia Trivisana, che ebbe origine dall'illustre nobilissima famiglia dei conti di Collalto; essendo le altre di tal nome d'altra origine aggregate alle famiglie patrizie venete in occasione della guerra di Chioggia: come lasciò scritto nelle sue lettere il citato Zeno.

Questi, vivendo il possessore del codice Bernardo suo grande amico, ne fece un ragionato indice di sua mano, che ora esiste fra i codici Zeniani della nostra libreria segnato CCXXV. col titolo Benintendi chronica & alia *al n. 4. Che quest' indice sia opera dello stesso Zeno mel persuadon le frequenti cancellature, che non si soglion vedere nelle copie d'opere altrui. Oltre il n°. dei documenti segnò al margine le pagine del codice, vi appose alcune noterelle, ed altre ne fece nel corpo dell'indice. Le pochissime segnate appiè di pagina con un * sono*

mie;

mie; così segnate per non appropiarmi l'altrui di maggior copia e merito. Pochissime sono, perchè troppo è difficile aggiungere ad uomini di sommo merito.

Il codice dicesi dallo Zeno cartac. in fol. scritto sul fine del sec. XV. o nel principio del sec. XVI.

Ven. dalla libreria Zeniana Domenicana

F. Domenico M. Pellegrini.

I. Lettera di Gregorio II. Papa dirizzata ai Vescovi ed al popolo di Venezia ovvero Istria, con la quale commette a loro che deposto dalla sede patriarcale di Grado Pietro Vescovo di Pola; il quale morto Donato Patriarca di Grado si era intruso nel patriarcato abbandonata la sua sede, debbano eleggere un nuovo Patriarca, che dopo esser consecrato debba andar a prender il pallio dalla Santa Sede.

an. 725

E' notabile la data seguente che dice: *Data Kal. Martii imperante D. N. piissimo Augusto Leone II. coronato magno Imperatore anno IX. pacis ejus an. IX. sed & Constantino majore ejus filio anno VI. indictione octava.* — ilenione

II. (pag. 2) Lettera di Onorio primo Papa ai Vescovi di Venezia ovvero Istria, colla quale dà loro parte d'aver degradato Fortunato Patriar-

ca, e gli esorta ad esser seco di accordo, e rallegrarsi di tale degradazione. Tratta dal Dandolo nelle croniche. (Stampata nel Baronio tom. 8. ad
630 an. 630., e nell' Ughello in Graden.)

III. (pag. 3.) Dimanda di Flavio Passivo Prestuario di Ravenna, e di Flavio Mastallo della stessa città alla chiesa di Aquileja, perchè voglia a loro concedere in Ensiteusi alcuni beni posti nel territorio di Cesena con obbligo di pagare un soldo d'oro, e un triante annualmente. La data seguente è [illegible]abile.

Imperantibus Dominis nostris piissimis perpetuis Augustis Constantino Deo jubente majore Imperatore anno septimo decimo post consulatum ejusdem tranquillitatis anno primo, Eraclio vero & Tiberio a Deo conservandis ejus fratribus anno duodecimo die Kal. Martiarum indictione tertia decima Ravene.

IV. (pag. 4) Lettera di Gregorio III. a Calisto Patriarca di Aquileja, perchè rilasci alcuni beni pertinenti al monastero di S. Maria dell'isola di Barbana, soggetti all' Arcivescovo di Grado. (Stamp. nel Baronio t. 9. p. 108.)

V. (pag. 5) Lettera di Gregorio III. Pontefice ad Antonino Arcivescovo di Grado ed a' suoi Vescovi suffraganei, e a tutti quelli che intervengono al suo sinodo, colla quale gl' invita alle Kal. di novembre dell' indizione decima quinta suf-

se-

seguente per un Concilio da tenersi in Roma contro l'eresia degl'Iconoclasti. 732

VI. (pag. 6) Altra lettera di Gregorio III. ad Antonino suddetto col titolo di Patriarca di Grado, perchè debba senza altra scusa portarsi a Roma coi suoi suffraganei per li motivi sopraddetti, essendogliene stata fatta anche l'istanza dal Re dei Longobardi. 732

VII. (pag. 7) Concessione fatta da Pipino Re di Francia e Patrizio Romano a Stefano II. Pontefice ed alla S. Sede Apostolica, il cui contenuto è il seguente (*). Essendo molestata la S. Sede da Astolfo Re dei Longobardi, il Pontefice Stefano II. scrisse per ajuto a Leone Imperatore di Costantinopoli, dimandandogli facoltà di potersi collegare con chi lo potesse difendere. Alla cui dimanda acconsentendo Leone scrisse al Re Pipino, ed accompagnò con sue lettere quelle dello stesso Pontefice, inviandogli per suo ambasciatore un certo Marino; colle quali il Pontefice lo supplicava del passo sicuro per entrar nella Francia. Avvisato di ciò il Re Astolfo dal Re Pipino col mezzo di ambasciatori; quegli sdegnato di ciò volle impedire il viaggio del Pontefice, e minacciò d'inferire maggiori danni di prima alla S. Sede. Ciò

(*) E' noto già il giudizio dei critici intorno a questo patto.

non ostante giunse il Pontefice in Francia accompagnato dagli ambasciatori del Re Pipino, da cui fu accolto, e magnificamente trattato per tutto il seguente inverno. Due ambasciate spedì frattanto il Re di Francia ad Astolfo a fine di persuaderlo a conceder pace al Pontefice già preso sotto la sua protezione. Ma l'una e l'altra essendo riuscita vana, procurò Pipino la terza volta di guadagnarlo colla promessa di ventisette mille danari d' argento, e dodici mille d' oro. Al che parimente Astolfo non condiscese. Frattanto infermossi a morte nella corte di Francia il Pontefice Stefano, e già da tutti disperandosi di sua salute, migliorò tutto ad un tratto, ed esortò il Re Pipino, che stava assistente al suo letto, a mover guerra al Re Astolfo per la difesa dell'Apostolica Sede. Alle di lui persuasive condiscendendo Pipino comandò che dopo l' ottava della Pasqua vicina dovessero trovarsi armati nella sua corte i conti, i tribuni, i capitani, i *grafioni* (*) a lui sudditi, coi quali fu intimata la partenza per l' Italia per li 28 d' aprile. Con tale occasione promette il suddetto Pipino al Pontefice Stefano ed ai suoi successori col consenso e volere di tutti i suoi capitani, abati, comandanti e conti, qualunque volta rimanga vittorioso, di concedergli in perpetua e piena

(*) *Comites, præsides, præfecti*. Du-Cange. V. *Grafio*.

piena autorità, senza riserbarne a se, nè a' suoi successori alcun diritto, tutte le città, ducati e castelli posti nell' esarcato di Ravenna, e tutto ciò che avevano nell' Italia usurpato i Re Longobardi, non con altra ricognizione, se non che si preghi dal Pontefice per l' anima sua, e che se gli conceda il titolo di Patrizio de' Romani. Determina poi i confini, dove avrà a distendersi in piena autorità la Sede Apostolica, e sono l' isola intiera di Corsica, la città di Pistoja, Luni, Luca, il monistero di S. Severiano coi monte Pastone, Parma, Reggio, Mantova, Verona, Vicenza, Monselice, il ducato di Venezia, e dell' Istria interamente con tutte le sue pertinenze, Adria, Comacchio, Ravenna col suo esarcato, la Emilia, ambe le Toscane dei Longobardi e dei Romani, Pentapoli, Terito, Urbino, Cagli, Ugubio, Jesi, Osimo, il ducato di Spoleto, quel di Perugia, Bulimastio, Blejo, Narni, Unicolo, Massarano, Castelvecchio, Colinano, Celle, Populania, Centocelle, Porto, Ostia, tutta la Campagna, Anagni, Segni, Frussinone, Piperno, Gerulia, Pratica, Castel Kebino, Terracina, Fondi, Spelonca e Gaeta, e che se anche sottomettesse Benevento e Napoli, ne promette alla S. Sede l' intiero possesso. Manca a questo istrumento la data ed il fine.

VIII. (pag. 9) Ristretto del patto riferito di sopra tra Stefano II. ed il Re Pipino, e quivi

è

è riferita una pistola del detto Stefano a Gio: Patriarca di Grado intorno ai confini della Venezia
756 e dell' Istria.

IX. (pag. 11) Lettera di Stefano III. ai Vescovi dell' Istria, che si erano sottratti dall' ubbidienza del loro Metropolitano di Grado, ed osavano di consacrarsi fra loro, comandando a loro che sotto pena di scomunica, e di degradazione debbano risoggettarsi al loro Arcivescovo, e che se alcuno di loro è stato consecrato senza la di lui permissione, debba rinunciare l' ufficio; altrimenti s' intenda scomunicato ed in altre più gravi
764 esecrazioni caduto.

X. (pag. 13) Lettera di Gio: Patriarca di Grado al Pontefice Stefano III., colla quale gli narra i danni inferiti alla sua diocesi dai Longobardi, per la cui suggestione i Vescovi dell' Istria s' erano alla sua ubbidienza sottratti, e lo prega a rimediare colla sua autorità, e col suo zelo a simili inconvenienti; del che pure lo supplica in nome dei popoli di tutta l' Istria confidati sull' esempio di quei di Ravenna, la cui città e territorio erano da lui stati sollevati, e protetti contro dei Longobardi. Verso il fine sono considerabili le seguenti parole registrate dopo la narrazione delle vessazioni fattegli dai Longobardi, fra le quali era il voler per forza le decime dalle persone Ecclesiastiche.

Ob

Ob his n. oibus superius insertis capitulis cunctarum omnium nostrarum importabilium tribulationum ex nimia oppressione coacti absolvere festinavimus una cum consensu Sanctorum Dei filio Mauricio Consuli, & imperiali Duci hujus Venetiarum provinciæ, præsentes viros humillimos vestros magno Præsbytero et scriniario nostro, sed & Constantio tribuno Gerolis nostris quos quasi præsentialiter Dno nro osculantes vestigia quæso commendatos habere &c. Principia; *Dno Sanctissimo ac ter beatissimo apostolico atque evangelico pio Domino Stephano Unili Papæ Jo: servorum Dei servus humillimus Epus. Si omnes capilli capitis nostri &c.* 764

XI. e XIII. (pag. 15 e 17) Breve ortatorio di Leone.... a Fortunato Patriarca di Grado. La data è la seguente: *scriptum per manum Benedicti notarii & scriniarii S. R. E. in mense martio indict. XI. Bene valete.* (Stampato nell' Ughel. in Gradens.)

Data XII. Kal. aprilis per manus Eustachii Primicerii Sanctæ Sedis Apostolicæ. Imperante Dno nro Carolo piissimo perpetuo, Augusto a Deo coronato Magno & pacifico Imperatore, anno 30 pacis ejusdem indict. XI. 801 803

XII. e XV. (pag. 16 e 19) Privilegio concesso da Carlo Magno Imperatore a Fortunato Patriarca di Grado, *Sedis S. Marci Evangelistæ & S. Hermacoræ.*

macoræ Epi, con cui concede immunità di vivere pacificamente a tutti i di lui Sacerdoti e suoi diocesani servi e coloni esistenti in *Istria*, *Romandiola seu Longobardia vel ubique*, confermando tutti i suoi privilegj. Finisce: *Signum Caroli gloriosissimi Imps. Haydingus ad invicem & Reambaldo. Data idus Augusti sacro palatio nro, anno 3 Xsto propitio imperii nostri.* Questa soscrizione si legge in altra copia di carta *Haydingus ad vicem Rhambaldi, datum idibus Aug. in S. P. N. anno 33 regni nostri in Francia & 28.* La iscrizione è la seguente: *Carolus. . . . . Aug. a Deo coronatus Magnus & pacificus Imperator Romanorum gubernans imperium, & per misericordiam Dei Rex Francorum & Longobardorum.* (Stampata nell' Ughelli inter Graden.)

803 vel 801

XIV. (pag. 19.) Privilegio concesso da Carlo Magno a Fortunato Patriarca *Venetiarum & Istriæ*, che gli avea domandato *ut Teloneum de navibus suis quatuor ei concederemus*, col quale promette a lui ed a' suoi successori, *ut nullus quilibet de fidelibus nostris de suprascriptis navibus 4 Fortunati Patriarchæ ullum Telonium, nec siliquaticum, nec laudaticum, nec eispitaticum, neque ullas redhibitiones ab hoibus suis per hoc exigere vel exportare præsumant; verum liceat eis suprascriptis navibus 4 ubicumque in regno Xsto propitio nostro negotiando per utilitatem S. suæ Ecclesiæ absque*

illius

illius defensione vel contradictione ubicumque voluerit pergere, & iterum in Dei nomine ad propria remeare &c. Manca la data.

803 vel 804

XVI. (pag. 20) Decisione fatta colla forma giudiciaria longobardica mediante il giuramento da Izzone Sacerdote, da Cadolao, e da Ajone conti, commissarj, deputati da Carlo Magno Imperatore, e Pipino Re suo figliuolo sopra le controversie che vertevano tra Fortunato Patriarca di Grado, e i Vescovi dell' Istria Teodoro, Lione, Staurazio, Stefano e Lorenzo, ed i primi della provincia coi popoli della stessa per alcune querele, tra le quali è notabile che fosse introdotto novamente dagli ecclesiastici l' abuso di alcune corruttele circa l'enfiteusi, i livelli e permute, e che più non si praticasse l' antico uso, che li beni dati in affitto per tre condotte non si potessero più levare: si decidono pur altre controversie tra detti popoli, ed il Doge di Venezia Giovanni (non è il Doge di Venezia; ma Gio: Duce dell' Istria) sopra molti e varj gravami, il che merita di leggersi con attenzione e distesamente. Il luogo dove si venne a codesto giudizio è in *territorio Caprense loco qui dicitur Riziano*, e le persone che v' intervennero in nome del popolo scelti da tutte le città e comunità della provincia furono in numero di 172. Da questa carta si vede che l' Istria prima di essere a' Francesi soggetta era governata in nome

degli

degli Imperatori d'Oriente da un tribuno dei soldati, la qual carica fu da lor conferita al Doge Maurizio e ad altri. La sottoscrizione è la susseguente: *Hæc dijudicamus, & convenientia facta est in præsentia missi Dni Imperatoris Izzone Præsbytero, Cadolao & Ajone, & propriis manibus subscripserunt in nostra præsentia. Fortunatus misericordia Dei Patriarca in hac repromissionis cartula a me facta manu mea subscripsi. Joannes Dux in hac repromissionis cartula m. m. ss. Stauratius Epus, Theodorus Epus, Stephanus Epus, Leo Epus, Laurentius Epus, Petrus peccator Diaconus S. Aquilejensis Metropolitanæ Ecclesiæ hanc repromissionem ex jussione Dni mei Fortunati smi Patriarchæ, seu Jo: glosi Ducis, vel supradictorum Eporum & Primatum populi Istriæ provinciæ scripsi & post roborationem testium cartulam roboravi.* Lo stile di questa carta è latino barbaro; vi sono molte parole oggidì affatto italiane.

804

XVII. (pag. 25) Dichiarazione fatta da Benedetto III. Pontefice, che Grado già castello detto poi la nuova Aquileja fosse Metropoli di tutta la Venezia e l'Istria. La cagione e la forma fu la seguente. Avendo i Pagani fugati collo spavento delle lor armi gli abitanti di Altino nelle paludi incendiarono e spianarono quella città trovata da loro del tutto vuota. S. Giminiano giugnendo con

Ario

Ario ed Aratore al suddetto luogo paludoso trovò quel gran numero dei fuggitivi colà ridotto, e li confortò con annunciar ad esso loro che quei barbari erano andati già tutti a male (*). Nel suddetto tempo il Doge Beato di Malamoco con alcuni tribuni e co' suoi nobili andarono al Pontefice Benedetto III. per supplicarlo, che dovesse istituire il castello di Grado col titolo di nuova Aquileja, e dichiararlo Metropoli di Venezia e dell'Istria. Il Pontefice mosso dalle loro preghiere radunato un Concilio di 39 Vescovi e di tutti i Cardinali, e col loro comune consenso chiamato a se il Doge e i tribuni concesse a loro quello desideravano col privilegio che il clero ed il popolo avessero libera facoltà di eleggere il Patriarca, eletto concesse al Doge la facoltà d'investirlo, creato e investito ai Vescovi suffraganei quella di consacrarlo; dopo di che debba egli personalmente portarsi a Roma a ricevere il pallio. Dopo questo privilegio concesso al Doge ed a' suoi successori, i tribuni ed i nobili co' Dogi elessero in lor Patriarca un certo Paolo Cardinale, che subito ottenne dal Pontefice la benedizione del Pallio. 806

Della verità di questa scrittura fan dubitare più cose;

(*) Si vegga la dissertazione *de schism. eccl. Aquilej.* cap. X., e nel 4. tomo del Noris la dissertazione *de Patriarchatu Aquilej.* in fine.

cose; prima che innanzi il Doge Beato sedetterò in Grado molti Patriarchi; secondariamente che il Doge Beato visse nel 806, e Benedetto III. nel 857, ed i Pagani distrussero Altino verso il 420. Innoltre non v'è alcuna sottoscrizione di questa carta, che si dice tratta dal pubblico libro dei patti a c. 132: difficoltà che si vedono notate in margine alla medesima carta.

XVIII. (pag. 27) Diploma dell'Imperatore Lodovico Pio a Fortunato Patriarca di Grado, e Vescovi, Abati, ed a tutti dell'Istria, col quale in prima concede a loro che morendo il Patriarca ed alcuno dei loro Vescovi, Abati e Tribuni, Governatori e Rettori, abbiano essi la facoltà di eleggerne un altro assieme col popolo, commettendo a loro il dover vivere in pace, e non far prepotenze a' minori comminandoli altrimenti in caso d'inobbedienza di sentenza legale e capitale. In secondo luogo conferma la decisione fatta da Izzone, Cadolao, ed Ajone già deputati dall'Imperatore Carlo Magno suo padre nell'adunanza di 172 persone giurate, il qual giuramento se trasgredissero, dovranno pagare la pena già loro imposta dalli suddetti deputati di nove lire d'oro al palazzo imperiale. 815

XIX. (pag. 29) Nota di quanto ha fatto e legato Fortunato Patriarca di Grado nel suo testamento alla sua chiesa. Sono osservabili in questa

carta

carta molti italianismi, ed alcune situazioni di chiese ed isole attinenti al detto patriarcato. 821

XX. (pag. 31) Lettera credenziale di Venier Patriarca di Grado a Lodovico e Lotario imperiali, colla quale accompagna Pietro Diacono suo Legato e Giusto Sacerdote Ambasciatore di Agnello e Giustiniano Dogi di Venezia. Principia: *Dnis piissimis atque tranquillissimis, semperque triumphatoribus Ludovico & Lotario invictissimis Imp. Aug. Venerius servus servorum Dei* (*) *S. Metropolitanæ Gradensis Ecclesiæ Epus in vestro servitio multipliciter devotus.* 822

XXI. (pag. 31) Lettera di Lodovico e Lotario Imperatori a Venerio Patriarca di Grado, colla quale gli ordinano il ritornare a Roma per definirsi dal Papa la causa vertente tra lui e Massenzio Patriarca di Aquileja, e ciò in risposta di lettera spedita a loro dal suddetto Venerio col mezzo di Tiberio suo messo. 830

XXII. (pag. 31) Risposta delli suddetti Imperatori allo stesso Venerio, colla quale prima gli confermano i privilegi concessi al Patriarca Gio: suo antecessore da Lodovico Pio loro padre, e poi lo avvisano di aver ordinato che sia scritto il nome al Papa, perchè gli dia il Pallio, perchè co-

(*) *An tunc in usu apud Episcopos hic titulus?* Vide *Traité diplomat.* pag. 615,

coſtringa i miniſtri della ſua Chieſa, acciocchè facciano il debito loro; e perchè difenda le poſſeſſioni della ſua Chieſa nell'Iſtria; come pure avviſano di avere ſpedito ordine al conte Boſone lor meſſo, acciò inquiriſca delle poſſeſſioni ſpettanti alla Chieſa, che Fortunato Patriarca avea laſciate a Domenico ſuo nipote, e ſecondo che rileverà,
821 dia gli ordini opportuni al ſuddetto Domenico.

XXIII. (pag. 33) Lettera di Venerio Patriarca di Grado a Gregorio IV. Pontefice; colla quale accompagna il Sacerdote Domenico ſuo meſſo alla S. Sede, ed inſieme raccomanda al Pontefice la ſua cauſa che avea con Maſſenzio Patriarca di Aquileja, il quale più volte avendo ſtabilito col conſenſo imperiale di portarſi a Roma, ed una volta anche in Mantova per la diviſione dei confini tra le due Chieſe controverſi, e della giuriſdizione dell'Iſtria, dove dopo la ottava di Paſqua avea Maſſenzio a fare l'ordinazione in virtù, diceva egli, di un diploma imperiale, non ſi era
830 però laſciato giammai vedere.

Principia *Dno Sancto ac Beatiſſimo in Xſto Patri Greg. Sum. Pontifici, & unali Papæ Venerius ſervus ſervorum Dei Epus plurimam Apoſtolatus veſtri proſperitatem & perenne giudicium a Xſto Dno feliciter imploro. Quoniam quidem poſt Dnum nullum habet parvitas nra confugium.*

XXIV.

XXIV. (pag. 33) Lettera del suddetto Venerio all' Imperatore Lodovico Pio, colla quale accompagna Tiberio Diacono suo *Vicedomino*, e Gerulo suoi messaggeri, e con tutta sommissione gli domanda la confermazione della immunità e dei privilegj alla sua Chiesa concessi da Carlo Magno padre dell' imperatore suddetto. 830

Principia: *Dno N. Lodovico Imperatori piissimo & Christianissimo victori ac triumphanti semperque Aug°. totius orbis Orthodoxi terra marique nostro Dno, Venerius humillimus servorum Dei omnium servus S. Metropolitanæ Sedis Grad. civitatis Epus in vro S. servitio suppliciter devotus. Vestrum quidem piissime Impr. laudabilem & gloriosissimum inter homines principatum.*

XXV. (pag. 35) Fede ed attestato con cui Giustiniano imperiale Ipato e Doge di Venezia confessa aver fatto edificare per rivelazione divina, e per comando di Leone Imperatore il monastero di Vergini di S. Zaccheria con dinari tratti dalla camera imperiale, ricevendo a tal fine e per la consacrazion della chiesa dal suddetto Imperatore le reliquie di S. Zaccheria Profeta, un pezzo della S. Croce, un pezzo dell' abito della Vergine e del Redentore, ed altre reliquie, come pure da lui ottenendo architetti e lavoratori per detta fabbrica, oltre il diploma imperiale che ciò confermava. A questa carta manca la data.

XXVI. (pag. 37) Punto del testamento di Giustiniano Participazio *Imple Ipato* e Doge di Venezia intorno ai confini del monastero di S. Ilario: sottoscritto dal Doge, da Orso Vescovo di Olivoli, da Giusto Sacerdote, da Basilio Tribuno, da Giovanazzo Tribuno, da Diodato Sacerdote e Monaco Notajo di detto testamento, da Gio: Senatore e fratello del Doge, da Carlo tribuno figliuolo di Bonoso Tribuno e Primate, da Catatrasimondo da Zanacchi Tribuno, da Domenico Tribuno, e da Faraldo. Nel fine *Ego Dominicus Presbyter Mengoni & notarius ista exempla complevi & roboravi de mense Junio, percurrente Indict. I.* L'anno in cui fu fatto questo testamento può trarsi da questa data, che nel principio si legge: *Imperantibus Dnis nris piissimis, perpetuis Aug. Michaele & Theophilo a Deo coronatis pacificis Imperatoribus, Michaelis quidem majoris Imperatoris anno 9, Theophili vero a Deo coronati ejusque dilecti filii 8. decimo ind. VII.* Nel margine leggesi: *decimo ut puto superabundat: nec jungitur cum indictione ut sit decima septima mensis.* Errore, poichè l'indizione è cosa diversa dal mese, e quella non oltrepassa il numero quindici. 829

XXVII. (pag. 39) Patto fra' sudditi confinanti a Venezia di Lotario Imp., e quelli di Pier Tradonico Doge di Venezia. Principia colla data seguente: *In N. D. N. I. C. Dei æterni. Anno*

Incar-

incarnat. Domini octingentesimo quadragesimo. Lotharius Divina ordinante Providentia Imperat. Aug. Anno imperii ejus XXVI. octavo Kal. Martias; Papiæ civitatis palatio. Hoc pactum suggerente ac supplicante Petro gloriosissimo Duce Venetiarum inter Veneticos & vicinos eorum constituit, ac describere jussit, ut ex utraque parte de observandis his constitutionibus Sacramenta dentur, & postea per observationem harum constitutionum pax firma inter illos perseveret &c. I vicini co' quali si stabilisce questo patto sono *Histrienses, Forojulienses, Cenetenses, Tarvisanenses, Vincentenses, Montesilicenses, Gavalenses, Comaclenses, Ravennenses, Cesenetenses, Ariminenses, Pisaurenses, Fanenses, Senogallienses, Anconenses, Numanenses, Pisaurenses, Firmenses & Pinenses.* I popoli di Venezia sudditi al Tradonico sono descritti nelle seguenti parole: *Idest cum habitantibus rivoalti, castro olivoli, Amorianis, Madamauci, Albiolæ, Clugiæ, Brunduli, Fossiorum, Laureti, Torcelli Arrianorum, Buriani, Civitatis novæ, Finis fines, & Caprulardum, Gradus, Caput argeris &c.* Tra le altre cose si pattuisce de' servi e de' fuggitivi, de' bestiami rapiti, de' traffichi, de' ripatici o passi de' fiumi, de' corrieri, degli omicidj, de' sicarj e rei; di poter capulare a' Rivaltini Maranesi, Malamochesi, Albiolesi, e Torcellani, ed Equilejesi, del far legna. Si aggiugne: *De finibus autem civita-*

vitatis novæ statuimus ut sicut a tempore Luithprandi Regis terminatio facta est inter Paulutionem Ducem, & Marcellum Mag. militum ita permanere debeat secundum quod Aystolphus ad vos civitatinos novos largitus est. Dopo varie altre cose è curioso quello che si soggiugne: *De Eunuchis vero statuimus, ut si quis eos ab hinc in antea facere præsumpserit secundum inlicitam consuetudinem, ut ipsam pœnam sustineat ipse, aut se de nobis redimat. Et si hoc negaverit se fecisse, cum duodecim electis se inculpabilem reddat; sin autem, pœnam substineat. Volumus ut pro 6 mancosis solidis ab uno homine Sacramentum recipiatur: & si plus fuerit, usque ad duodecim mancosos duorum hominum juramentum sit satisfactum, & ita usque ad duodecim libras Veneticorum semper addendum per duodecim electos juratores perveniant, ut quantæ sint libræ, tanti sint & juratores. Nam si ultra 12 libras quæstio fuerit, jurantes ultra 12 non excedant. Statuimus 2 de pignoribus, quæ inter partes posita fuerunt, ut siqua contentio de his orta fuerit, illi tribuatur arbitrium jurandi, qui* 840 *pignus habuerit.* Manca il rimanente.

XXVIII. (pag. 43) Lettera di Sergio Papa ad Andrea *Patriarcham Forojuliensem*, colla quale sospende a lui il venire a Roma per la festa di S. Martino, siccome dice di avere anco scritto a Venerio Patriarca di Grado, affine di decidere le

loro

loro controversie, e ciò stante la risoluzione che avea fatta di farlo in un generale Concilio, vedendo il bisogno di tutte le chiese del cristianesimo, coll'autorità e consenso dell'Imperatore, al quale dice di avere scritto per tal effetto. 843

XXIX. (pag. 45) Lettera pastorale di Leone Pontefice a Vettore Patriarca di Grado, con cui gli concede l'uso del pallio per certe solennità dell'anno, siccome agli antecessori era stato conceduto da Gregorio Pontefice suo precessore, vietandoglielo in altri tempi, e conchiudendo la lettera con molte istruzioni veramente paterne. La data è la seguente *Scriptum per manum Theodori notarii & scriniarii S. R. E. in mense Martio ind. XV. Bene vale. Data Kal. Apr. per manum Tiberii Primicerii S. Sedis Apostolicæ. Imperante Dno piissimo, perpetuo Augusto Lothario a Deo coronato magno Imperatore anno tricesimo quinto, & pacis ejusdem anno tricesimo quinto. Sed & Ludovico novo Imperatore ejus filio anno secundo ind. XV.* 846

XXX. (pag. 47) Altra simile sullo stesso tenore di Benedetto Papa a Vitale Patriarca di Grado. La data è la seguente *Scriptum per manus Soffronii Notarii Regionarii, & Scrinarii S. R. E., quod bulla nostra subtus jussimus sigillari in mense Martio Ind. VI. Bene vale. Data 3 Kal. Apr. per manum Theophilacti secundicerii S. Sedis Apostolicæ*

stolicæ imperante Dno piissimo perpetuo Augusto Hludovico a Deo coronato magno pacifico Imperatore
856 *anno 9 & post consulatum ejus anno 9 Ind. VI.*

XXXI. (pag. 49) Privilegio concesso da Lod°. II. Imperatore a Pier Tradonico, che quivi è chiamato *Dux ac spatharius Veneticorum*, ed assieme al Patriarca, Vescovo e popolo a lui soggetti, col quale loro, ed a lor soggetti conferma li privilegj che avevano, *Quemadmodum temporibus bisavi nostri Caroli per decretum cum Grecis sancitum possederunt*, cosicchè nessuno possa molestargli nel loro uso e dominio. Segue la data: *Signum Hludovici Gloriosiss. Aug. Dat. X. Kal. Apr. anno propitio Imperii Dni Hludovici Ex.mi Aug. in Italia II. (vel V.) indict. IV. Actum Mantuæ Pa-*
856 *latio Regio. In Dei noe feliciter. Amen.*

XXXII. (pag. 51) Lettera di Niccolò Pontefice a Vitale Patriarca di Grado, colla quale invita lui ed i suoi suffraganei al Concilio generale da tenersi in Roma 3 Kal. Nov., e caso ch' egli presenzialmente non possa venirvi, lo esorta a dover mandare con gli altri un Sacerdote ed un
859 Diacono, che rappresentino le sue veci.

XXXIII. (pag. 54) Patto per 5 anni di pace tra Orso Doge di Venezia e suoi confinanti sudditi di Carlo il Grosso Imperatore stabilito da lui. Principia con la data: *In noe Smæ & Individuæ Trinitatis Karolus Divina favente gratia rex, anno*

autem

autem regni ejus hic in Italia in Dei noe po ind. XIII. 3. id. Januar. Ravenna urbe. Hoc pactum suggerente ac supplicante Urso Veneticorum Duce, inter Veneticos ac vicinos eorum constituit ac renovando describi ac competenter ordinari jussit &c. I confinanti sono *Istrienses, Forojulienses, Cenetenses, Tarvisanenses, Vicentinenses, Montesilicenses, Patavienses, Ferrarienses, Cavallenses, Comaclenses, Ravennates, Cesenat.s, Ariminenses, Pisaurenses, Fanenses, Senogallenses, Anconenses, Human.es, Firme.s, & Convinenses.* I popoli di Venezia sono *idest cum habitatoribus Rivoalti, Castri Olivoli, Amorianæ, Methamaucenses, Albiolæ, Clugiæ, Brundoli, Fossionis, Laureti, Torcelli, Amiani, Burianæ, Civitatis novæ, Finis, Equilii, Caprularum, Gradus, Caput-argeris & cum oibs habitatoribus tam Epis & Sacerdotibus, quam & primatibus, seu & reliquo populo, & cuncta generalitate ad ducatum Venetiæ pertinentibus hoc pactum observare debebunt per annos constitutos numero quinque, ut nulla malitia nec læssio inter partes facta, perveniat &c.* Anche qui si concede fra le altre cose ai Rivoaltini ec. di poter capulare. Si prescrivono i confini colle stesse parole che in quello di Lotario, come pure il rimanente sino al fine ch' è mancante.

879 XXXIV. (pag. 57) Carta di convenzione fatta fra Orso Participazio *Imperialis Prothospatarius &* *Vene-*

Veneticorum Dux, e tra Valperto Patriarca di Aquileja, nella quale il Doge promette al Patriarca di non dar ordine che rimanga chiuso il di lui porto chiamato Pilo, nè molestato, purchè quegli non molesti in alcun conto la Chiesa patriarcale di Grado, e purchè i sudditi del Doge possano a lor posta entrarvi e trafficarvi senza alcuna gabella ec. *quia talis declaratur fuisse prisca consuetudo*. La data si legge nel principio: *In noe S. & ind. Trin. Imperantibus Dnis nris Basilio & Leone a Deo coronatis pacificis magnis Imp. Anno autem imperii eorum tertiodecimo mensis Jan. ind. XIII. Venetia curiæ palatii &c.* La sottoscrizione poi è la seguente: *In simili carta quam facere jussi ego Ursus Dux Veneticorum ad nomen præfati Hvalperti Patriarchæ forijulii sunt intromissæ subtus manus nræ & Jo: filii nostri. Testes autem fuerunt imprimis Armatus tribunus de Lupriis & Vigilius Lupio Tribunus de Geminis, & manus Juliano Aulibando primato de Lubries & manus Joannis Mezzoanini de Mastalico, & manus Leonis Patricii, & manus Petri filii Jo: Ducis, & manus Pantaleonis Abrolino, & manus Leonis Corozzali, & manus Joannis Granzarolo. Et Dominicus Presbyter cancellarius noster scripsit* 880 *hoc & illud*.

XXXV. (pag. 59) Privilegio concesso da Guidone Imperatore a Pietro Tribuno Doge di Venezia,

nezia, che a tal effetto gli avea spediti in suoi ambasciatori Domenico Sacerdote suo cappellano, Maurizio e Vitale. Con questo conferma a lui, ed a' suoi successori tutti ampiamente i privilegj: *Quemadmodum temporibus boni prædecessoris nostri Karoli Imperatoris per decretum cum Grecis sancitum possederunt*. Concede pure a tutti i popoli della Venezia, e nominatamente a quelli che sono *in finibus Civitatis novæ vel milidisse, sive in villa, quæ dicitur Caput-aggeris* il vivere indipendenti da altri che dal Doge, e praticare e trafficare liberamente ne' suoi stati senza pagare altri gravami, fuorchè teloneria e ripatica. Concede pure alla Chiesa di Grado il potersi reggere come quella di Ravenna. La data è la seguente nel fine: *Signum Dni Guidonis Serenis.i Imp.ris Moronicus Presbyter & Notarius ad vicem Helbunei Archicancellarii recognovi. Data 12. Kal. Julii anno incarn. Dni DCCCCXCI. ind. VI. anno pmo imperii Dni Guidonis Imp. Aug. Actum Papiæ in Dei noe.* 991

XXXVI. (pag. 61) Privilegio concesso da Pier Gradenigo Doge di Venezia, Dalmazia e Croazia a' Chioggiotti nella persona di Domenico Venerio qu. Matteo cittadino, sindico, e proccuratore di Chioggia spedito con lettere credenziali da quel consiglio sotto la podestaria di Gio: Soranzo, col quale se ne conferma un altro dato a Chioggioti

dal

dal Doge Domenico Tribuno. Il Dandolo dice da Pietro Tribuno, e non Domenico Tribuno, *Imperante Domino Constantino Imp.re anno autem ejus imperii octavo mense Aprilis indict. VIII. Rivoalti*. La data di questo privilegio si legge al disopra: *Anno ab incarn. J. C. 1293. mense Septemb. die tertia exeunte indict. VII. Rivoalti*. A piedi si legge la sottoscrizione di quelli che erano nel consiglio sotto il Doge Tribuno. *Ego Dominicus Tribuno gratia Dei confirmo. Ego Petrus Forensio Judex. Ego Petrus Caloprinus &c.* sino al numero in tutto di 58, ultimo di tutti leggesi: *Ego Joannes Diaconus & Cancellarius palatii complevi & roboravi*. In 1293 altra carta rescrivonsi queste sottoscrizioni.

XXXVII. (pag. 61) Orso Participazio Doge di Venezia richiese all' Imperatore Ridolfo per mezzo de' suoi ambasciatori Domenico Vescovo di Malamocco, e Stefano Caloprino la confermazione dei privilegj dati ai suoi precessori da Carlo Magno e dai Greci, come pure che ogni Veneziano negli stati imperiali *suæ potestati maneret subjectus, atque omni fide vel obedientia submissus*. Al che con carta di privilegio assente l' Imperatore aggiugnendo molti altri privilegj anche alla Chiesa di Grado. Qui stabilisce, che in occasione di litigio sopra beni del Doge, e venendo la causa alla

(*) Anni della conferma recente del vecchio privileg.

alla necessità del giuramento *cuncta secundum seriem pacti definiantur per electos duodecim juratores, & cujuscunque generis sit homo ille cum quo prædictus Dux contentiones habuerit, juratores de illo concistorio tantum eligantur, ubi causa requiritur.* Concede alla Chiesa di Grado, e suoi suffraganei *justitiam requirendam de suis rebus in annos legales secundum quod S. R. habet Ecclesia.* In oltre al Doge e successori, *numis monetam concedimus secundum quod eorum provinciæ Duces a priscis temporibus consueto more habuerunt &c.* ed alcuno volendo opporsi a questo decreto *sciat se compositurum auri obrizi liras centum*, mezze alla camera imperiale, mezze al Doge. La sottoscrizione è la seguente: *Signum Dni Rodulphi Ser.mi Regis data II. Kal. Mart. anno Domce incarn. DCCCCXXIV. Dni Rodulphi invictiss. Regis hic in Italia IV. ind. 13. actum Papiæ in Xti noe feliciter amen.* 924

XXXVIII. (pag. 36) Altro privilegio di consimil tenore concesso allo stesso Doge Orso da Ugone Re d'Italia. Ambasciatori per ottenerlo furono Gio: Flabanico e Stefano Caloprino. Nella sottoscrizione leggesi la data: *Signum Dni Hugonis gloriosiss. Regis, data an. Domcæ incarnat. 924. 4. Kal. Martias ind. 15. actum Papiæ in Christi noe felr. amen.*

XXXIX.

XXXIX. (pag. 65) Istrumento col quale il popolo di Capodistria promette un annuo tributo di cento anfore di buon vino al Doge Pietro Candiano figliuolo del Doge Pietro Candiano in riconoscenza dei benefizj ricevuti sempre dalla Signoria di Venezia con la sottoscrizione seguente dopo quella di molti Signori della città di Giustinopoli: *Ego Georgius Diaconus & Notarius per consensum populorum scripsi atque firmavi.* La data è nel principio: *Regnante Dno nro Ugone Ser.mo Rege anno sexto, die quartodecimo mensis Januarii ind. V. actum in civitate Justinopoli.*

932

XL. (pag. 67) Winterio Marchese (d'Istria siccome penso) aveva invasi li beni e le proprietà spettanti alla Chiesa di Grado ne' confini di Pola e dell'Istria, ed impediva gli Istriani che non pagassero tributo al Doge di Venezia, che allora era Pietro Candiano, depredando inoltre le navi de' Veneziani ed uccidendo alcuni di loro. Queste violenze obbligarono il Doge Pietro a proibire il commercio con tutti quegli dell'Istria, il quale divieto essendo di grave danno agl'Istriani ed al Marchese Winterio, indirizzossi questi a Marino Patriarca di Grado, perchè intercedesse in di lui favore presso del Doge, cosicchè gli fosse a lui concessa la pace e rimesso il traffico nello stato di prima. Il Patriarca portossi personalmente a Venezia, ed ottenne quanto desiderava Winterio:

in

in virtù di che questi promette in nome suo, di Gio: Vescovo di Pola, de' Vescovi, e de' popoli dell' Istria di più non molestare per l'avvenire le terre del Patriarca, nè impedire le rendite della Chiesa e della Signoria, di far che gl' Istriani paghino gli annuali tributi, di non danneggiare le navi ed i bastimenti ec. ed in caso di contraffacimento di pagare di oro fino lire cento. La sottoscrizione è la seguente: *Hanc vero cartam repromissionis tradidimus scribendam Georgio Diacono & Notario de civitate Justinopolis. Acta vero Rivoalto: Signum manus Wintherii Marchionis, qui hoc fieri rogavit: Ego Jo: Epus Polanæ Ecclesiæ: Ego Firminus Epus &c.* con altri 16 Istriani. *Ego Georgius Diaconus & Nob. de civitate Justinopoli ex Jussione Wintherii Marchionis hanc repromissionis cartam scripsi, complevi atque firmavi.* Seguono altre sottoscrizioni. La data è nel principio *Regnante Dno nro Ugone Ser. Rege anno 7, Lotario vero filio ejus in Dei noe regnante an. 2, die duodecimo mensis Maji ind. VI. acta Rivoalto.* 932

XLI. (pag. 69) Essendo nata contesa tra Lupo Patriarca di Aquileja e Pietro Candiano Doge figlio del Doge Pietro, alcuni sudditi del Patriarca entrarono armati nella diocese di Grado per danneggiarla: il che avrebbe cagionato diverse pessime conseguenze, se Marino Patriarca di Grado

con

con preghiera del suddetto Lupo non si fosse interposto e fatta fra loro la pace. In fede di che Lupo promette di non inferire più per l'avvenire alcun danno al patriarcato di Grado sotto pena di lire cinquanta d'oro. Nella sottoscrizione leggesi: *Actum in civitate Aquileja Ego Lupo Patriarca in hac promis.e a me facta m. m. ss. &c.* con altri 19, i cui nomi qui si leggono. Ed ultimo *Ego Benedictus Notarius hanc cartam permionis rogatus scripsi, & post robur testium ista tradita complevi.* La data leggesi nel principio: *Regnante Dno nro Rege Ughone anno XX., & filio ejus Lothario anno* 944 *XIV. ind. II. mensis Martii die 13. feliciter.*

XLII. (pag. 71) Confermazione dei patti e privilegj conceduti a' Vescovi da Carlo Magno e dagli altri Imperatori a' Veneziani, come pure degli accordi tra' popoli circonvicini alla Venezia ed agli abitanti di essa, fatta dal Re Berengario a Pietro Candiano Doge di Venezia. Questa scrittura è poco dissimile da quelle due che di simil tenore si son poste disopra. Principia con la data *Berengarius Rex anno regni ejus p.o ind. VI. nonis Madii in Olona curte regia &c.* La sottoscrizione è la seguente: *Petrus Cancellarius ad vicem Adelardi Epi & Archicancellarii recognovi data V. idus Majas anno ab incarn. Dni 953. ind. 3. actum Sala (Dandulus in Olone, & superius idem legitur) curte regia.* 953

Sarà continuato.

XLIII. (pag. 76.) Bando pubblicato per ordine del Doge Pier Candiano col consenso di Bono Patriarca di Grado, de' Vescovi suffraganei, e de' nobili del Consiglio, in confermazione di altro dello stesso tenore fatto molti anni prima dal Doge Orso, e da Gio: di lui figliuolo contro i venditori e comperatori de' schiavi sotto pena a' trasgressori di 5. lire di oro obrizo o di altro supplicio corporale con minaccie di scomuniche ec. La data è nel principio: *Imperante Dno Romano gloriosissimo Imperatore anno autem Imperii ejus XIV. mense Junio, ind. III. Rivoalto in curte Palatii.* Nella sottoscrizione si leggono: *Ego Petrus Dux m. m. ss. Ego bonus immeritus S. Grad. Eccle Patriarca. Ego Petrus indignus Epus S. Olivolensis Eccle Epus. Ego Jo: Torcellensis Eccle Epus. Ego Petrus Gradi Epus. Ego Laurentius Colpinus. Signum manus Stephani filii boni D. Petri Candiani Ducis S. m. Jo: scutarii S. m. Jo: Longo s. m. Leonis Penilongi. Ego Ursus Bragadino. Ego Stephanus Candiano. Ego Jo: Gradonicus. S. m. Valentini Sgaudacio. Ego Jo: Mauroceno. Ego Aurius. Ego Petrus Mauroceno s. m. Dominici Carimani. Ego Bajus Sgaudacio. Ego Dominicus Mauroceno. Ego Petrus Attisai. Ego Petrus Bragadenus. Ego Dominicus Calpinomo. Ego*

Laurentius. Ego Jo: Albani. Ego Marinus Theodosius S. m. Stephani Mauroceni. Ego Ursus. Ego Stephanus Coloprino. Ego Vitalis Candiano s. m. Dominici Flabiani. Ego Ursus Urseolo. Ego Jo: Flabiano. Ego Petrus Memo s. m. Fricii. Ego Abinus. Ego Dominicus Penolongo. Ego Petrus Baduario. Ego Jo: Contareno s. m. Martini, Raprallo & Jo: de Dulci Leonis Bonaldo, & Dominici Tavalesso Leonis de Succogullo, & Lei Sgaudarii & Jo. Longo . . . . Petri Gaussoni, Jo: Calbi, Fuschari Bonaldo Dominici Terunduli & Marini Cosparii, Vitalis Capello, Turno Pigianico, Jo: Bassani, Bono Dausdato, Georgii de' Succogullo Joannareni Heliadi, Jo; Da Molino. Jo: de dulcio, Dominici Tavalessi, Leonis Gaudacio, Jo: Anzolini, Petri Bassonii, qui hoc fieri rogaverunt. Ego Dominicus Casiolo. Ego Dominicus Gradonico. Ego Domin. Zopulo. Ego Marinus Barbadico. Ego Stephanus Zepulo. Ego Dominicus Præsbyter & Cancellarius ex jussione Dni Peri Ducis senioris nri complevi & roboravi.

958

XLIV. Privilegio concesso dall' Imperator Ottone I. a Pietro Candiano Doge in confermazione di altri dello stesso tenore conceduti da Carlo Magno, e poi da Berengario e da Ugone: *Sign. Dni Ottonis Ser^mi. Imp. Aug^ti. Ambrosius*

Can-

Cancellarius ad vicem Dni Huberti Epi & Archicancellarii cognovi . Data IV. Non. Xbris anno Dominicæ incarnat. 964. Imperii vero ...... (*reliqua desunt*)

964

XLV. (pag. 79.) Patto stabilito da Ottone I. di alleanza tra confinanti alla Venezia e Pietro Candiano IV. del tenore de' precedenti. *An. ab incar. Dni Nri J. C. nongentesimo sexagesimo septimo, 967. Imperii vero D. Ottonis piissimi Cæsaris .... Ind. XI. IV. Non. xbris in civitate Romana.*

967

XLVI. (pag. 81.) Avendo gli Imperatori Gio: Basilio, e Costantino fatte intendere le loro indolenze a' Ven. perchè colle lor navi portassero legnami ed armi a' Saraceni, il Doge Pietro Orseolo I., che in questa carta è onorato col titolo di Eccellentissimo e di Eminentissimo, col suo consiglio fa un divieto rigorosissimo a tutti i suoi sudditi affine di soddisfare agl' Imperadori suddetti di portare, vendere, o donar nelle terre de' Saraceni legnami da far navi, loriche, scudi, spade, lancie ec. sotto pena di pagar cento lire d' oro obrizo o d' altro supplicio capitale. La data è nel principio: *Imperante Dno Jo: magno Imp. an. autem Imperii ejus sdo, mense Julio Ind. XIV. Rivoalto*, le sottoscrizioni sono: *Ego Vitalis Patca. m. m. ss. Ego Marinus Epus, Ego Dominicus*

nicus Maurocenus. Ego Stephan. Coloprino. Ego Domin. Versiolo Orseolo. Ego Petrus Bragadeno. Ego Jo: Andreadi. Ego Dominicus Rosso. Ego Albinus. Ego Petrus Florentio. Ego Jo: Ego Prus. Ego Jo: Ego Dominicus Florentius. Ego Jo: Faletro. Ego Pantaleo s. m. Joannatii Bajo q. h. f. r. s. m. Domin. Barbadici q. h. f. r. s. m. Jo. Cavallo s. m. Dominici Marignomi s. m. Jo: Cassolo s. m. Jo: Mauro s. m. Domin. Sturladi s. m. Lei Sturladi s. m. Lei Magistali s. m. Petri Reni s. m. Dom. Natalis s. m. Dom. Joannacii s. m. Petri f. Petri Magistri s. m. Bono Terdani s. m. Mengadaceppo s. m. Jo: Fumania s. m. Nello Barino s. m. Leo Torcellensico s. m. Domin. Oconico s. m. Jo. Fratris ejus s. m. Martini Vitalliani. s. m. Dom. Navigajoso s. m. Joannacii Partegardo s. m. Dom. Barbari sig. m. Turno Minio s. m. Justi Marignoni. s. m. Leonis Rosso. m. Dom. Stornato s. m. Martini filii Jo: Martini s. m. Et Illarii s. m. Jo: f. Jo: Marani s. s. m. Tinosaltoris. s. m. Dom. de Succucullo s. m. Jo Victoris. s. m. Jo: spesso s. m. Jo: Tarvisano. s. m. Petri f. Bondandini. Ursi Barbadici. Jo: de Figario, Vitalis Marineschi. Jo Marini. Dom. Zubioni. Vitalis Teatoressi, Luparii f. Jo: Lupareni. Viti f. Jo: Pepo, Domin. Teolo. Pri Fumaria, Dom. Marnelcho. Jo: Plaseghi, Turdo Matalardo. Justiniani de Castello, Lei Cosparii,

Vita-

Vitalis Parregosi. Dom. Fuschelli. Jo: da Molino. Marini Memnoni. Lei Alberto. Dom. Maliani in cucho. Marini Molani Helli Vigilii. Jo: f. Dom. Pauli de Dorso duro. Dom. Pauli. Dom. Justi. Marci Raganarii. Ego Jo: de S. Paulo. Ego Marinus Diaconus & Notarius complevi & roboravi. 971

XLVII. (pag. 83.) Confermazione de' Privilegj conceduti da Ottone I. Imp. alla Chiesa di Grado l'anno 967. li 2. Gennajo, dell' imperio suo l'anno 6. Ind. XI. in Roma sotto il Pontefice Giovanni fatta al Patriarca Vitale da Ottone II. al quale li avea dimandato per mezzo Audoeno suo cappellano. La sottoscrizione è questa: *Guglielmus Archiepi Cancellarius ad vicem Boiferti Maguntini, atque Archicapellani recognovit & probavit feliciter. Data quartis nonis Aprilis. Luna sexta Ind. II. anno ab incar. 974. Imperii vero ....* 974

XLVIII. (pag. 85.) Quietanza fatta da Waldrada già Dogaressa di Venezia del Doge Pier Candiano IV., ed Ildeberto suo agente coll'intervento di Domenico a Domenico Carimano da Venezia agente del Doge Pier Orseolo di Venezia nella corte dell' Imperatrice Adelaida in Piacenza, come dal principio ricavasi. *Dum in Dei noe in suburbio Civitatis Placentiæ in castro ubi S. Antonii Martyris humatum corpus quiescit in lobia rotunda,*

 quæ

quæ est in capite de sala majore ipsius castri, ubi Dna Adeleida Imperatrix praerat pro data licea Dni sigulfi Epi ipsius S. Placentinæ Ecclesiæ in juditio resideret Gislebertus Comes Palatii una cum Gibardo &c. La data leggesi nella sottoscrizione: *Quidem & ego Tumprandus Not. Sacri Palatii ex jussione prædicti Comitis Palatii, & jussionem seu admonitionem judicium scripsi. Anno Imperii D. Ottonis Imp. Agu. descripsi IX. Octavo Kal.*

976 *Nov. Ind. V.* sieguono le altre sottoscrizioni.

XLIX. (pag. 87.) Parte presa nel Maggior Consiglio sotto il Doge Pier Orseolo per soccorrer la patria in occasione di bisogno intorno al pagar certe decime colla nota di quelli che pagavano. La data: *Imperantibus D. D. N. N. Basilio & Costantino Magnis Imp., anno autem Imperii eorum III. Ind. vero III.* (*) *Curtes Palatii residente ibid. in Palatio Dominicus Petrus Dux Ursojolo cum cunctos suos primatos & proceres Venetiæ hominum cum commune consilium, & una*

976 *voluntate &c.*

L. (pag. 87.) Altra sullo stesso tenore. Principia: *Postmodum, cum quo Dom*[us]*. Petrus Dux Urseolo reliquit honorem Ducati, concupivit Regulam*

(*) Giornale d'Italia Cronologia di Pietro Orseolo. Vide Vita dello stesso scritta dall' Ab. Grandi.

lam Monasterii, tunc successit in honorem Ducati Domno Vitale Candiano sub temporibus D. D. N. N. Basilii & Costantini Magnorum Imp. per Ind. VII. residentes ibidem in Palatio &c. 978

LI. (pag. 87.) Altra dello stesso tenore. *Temporibus Tribuni Memo Ducis residente in Curia Palatii &c.* Non v' è altra data. 979

LII. (pag. 88.) Altra simile: *Breve recordationis de decimo quod fuit datum temporibus Domini Petri Urseoli Ducis filii boni Dmni Petri Urseoli Ducis Urseoli.* 991

Fra gli altri v' è *Jo: Zeno filius Dominici Zeno juravit de omni avere pris sui & dedit decimum*, come pure un Martino Marango.

LIII. (pag. 89.) Altra simile. *Temporibus Dni Odonis Ducis fuerunt omnes Aquilejenses interpellati de decimo in publico placito, residente jam dicto Odone seniore nro & suis judicibus.* Fra questi v' è un Pier Massolo 1009

LIV. (pag. 90.) Altra simile. *Anno ab incarn. ejusdem redem^is^. nri 1095. mense xbri Ind. IV. Presidente Dno Vitale Faletro &c.* 1095

LV. (pag. 90.) Altra consimile *in temp^e^. glsi Ducis Ordelaphi.* Nè v' è segnato altro tempo. 1102

LVI. *Ibid.* Altra dello stesso tenore. *Tempore gloriosi Ducis Michaelis.* 1117

LVII. (pag. 91.) Donazione fatta dal Doge Pier Orseolo II. alla Repubblica e popolo di Venezia in perpetuo di L. 1250. di piccoli per rimedio dell' anima sua, cosicchè chi vorrà mai contravvenire a questa sua donazione: *habeat sibi in contrarium Pre & Filium, & Sp. Sanc. & sub anathemate trecentorum decem & octo Patrum constrictus permaneat, & cum improvido Xti proditore, infernali damnetur incendio, & nunquam suam mereatur implere voluntatem. Hanc vero cartam scribere præcepi Jo: præsbytero Not. nro, & Vicario Ecclesiæ B. Theodori Martyris.* Sieguono le sottoscrizioni del Doge, e de' testimonj, nel fine confessa un tal Pre Domenico Mengoni notajo di aver compiuta e roborata nel mese di maggio della V. ind. per cagione della morte sopravvenuta al suddetto Gio: notajo, e ciò per ordine dello stesso Doge. Disopra leggesi la data: *Anno Incarn. D. N. J. C. millesimo sexto, mense Januario Ind. IV. Rivoalto, in curtis Palatio.*

1006

LVIII. (pag. 92.) Immunità conceduta dalli Dogi Pietro, & Ottone Orseolo padre, e figliuolo a quelli di Sacco, e del vicino castello dal pagare ogni altra gabella e ripatico per occasion di negozio, e di traffico, con obbligo però di contribuire ogni anno alla Signoria ducento lire di lino, al che i deputati si obbligano con lor giuramento alla presenza de' giudici del consiglio, fra'

quali

quali si contavano: *Dm^co Epo Rivoaltensi & Leo Epo Mathemaucensi.* 1005

LIX. Atteſtati di pace fatta con Ottone II. Imp. ed il comun di Venezia per l' interpoſizione di Adelaida madre di Ottone e di Teoſane ſua conſorte: Signum *D. Ottonis II. Imp. Aug. Adelbertus Cancellarius ad vicem Pri Epi & Archicancellarii recognovi & ſcripſi.* 979

LX. (pag. 95.) Eſſendoſi dopo la morte del Doge Pietro Candiano abbrugiate le ſcritture pubbliche che concernevano particolarmente a patti, e agli accordati tra Veneziani, e quelli di Capodiſtria, ſi rinnova l' antica amicizia con una nuova ſcrittura tra il Doge Pier Orſeolo da una, e il co: Siguardo da Capodiſtria dall' altra, in cui reſta accordato, che i popoli dell' una, e dell' altra città poſſano liberamente, e ſenz' alcun aggravio trafficare ne' paeſi dell' altro obbligandoſi il co: di dare al Doge ogn' anno conforme al ſolito cento anſore di vino. La data è nel principio: *Imper. D. N. Ottone Impr^e. Anno IV. die* 12. *menſis Octob. Ind. V. Actum in Civitate Juſtinopoli.* Diſotto ſi legge: *Actum in Civitate Juſtinopoli, die & Imp^e. ut ſupra Ind. II. feliciter.* Sieguono le ſottoſcrizioni del co:, e di altri della città ſuddetta di Capodiſtria: *Ego Rate Peſbyter & Not. hujus Civitatis Juſtinopolis m. m. propterea ſcripsi atque firmavi.* 978

LXI.

LXI. (pag. 97.) Carta di quietanza colla qual Vital Candiano Patriarca di Grado figliuolo del Doge Pietro, e della Duchessa Waldrada fa ampia e perpetua quietanza al Doge Tribuno Memo per l' amministrazione di quanto era di ragione di suo padre, e di sua madre, cosicchè non possa perciò esser più molestato ec. Comincia con la data: *In mense Junio die XV. Ind. XI. Rivoalto.* Dopo le sottoscrizioni del Patriarca e testimonj; *Ego Vitalis Præsbyter & Notarius roboravi.*

979 *ut puto*

LXII. (pag. 99.) Donazione fatta dal Doge Tribuno coll' assenso del Patriarca Vitale, Vescovi, e Nobili del Consiglio, i cui nomi nel fine si leggono, al p. Gio: Morosini Monaco Cassinense, ed a' suoi successori Abbati in perpetuo dell' isola e Chiesa di S. Giorgio Maggiore: *quæ semper fuit capella B. Marci titulus, jus sc. nostri palatii &c. cum toto edificio, libris, thesauro & vinea ibi conjuncta & paludibus &c.* acciocchè possano ivi fabbricarsi un monistero a lor comodo e piacimento, con obbligo però di rifabbricarsi per loro uso un molino, siccome per l' addietro vi era nel sito di una vigna che per l' innanzi era di Domenico Morosini fratello dell' Abbate Gio:, da cui fu donata a' suoi monaci. Dichiarando innoltre qualunque volesse opporsi a questa donazione scomunicato, e condannandolo a pagar 20. lire di oro obrizo mezze alla camera ducale, e mez-

e mezze al detto moniftero. La data leggesi nel principio: *Anno ab Incarn. ejusdem DCCCCLXXXII. Imp. Dnis NN. Basilio & Costantino fratribus, filiis Romani Magnis & pacificis Imp. anno autem Imperii eorum post obitum Jo: Cimischei XI. mense xbris, die XX. Ind. XI. Rivoalto.* Nelle sottoscrizioni. *Ego Dominicus gra Dei Epus. Ego Jo: Epus &c. Ego Marinus Epus &c.* Quegli che si sottoscrivono sono in tutti n°. 139. *Ego Hieremias Præsbyter & Notarius complevi & roboravi.* 982

LXIII. (pag. 101.) Privilegio concesso da Ottone Imperatore a que' di Cavarzere sopra i loro confini; notandoli in questa carta con somma accuratezza. La data è nel principio. *In. N. D. Amen. Anno ..... Deo propitio, pontificante D. N. Io. Summo Pontif. Papa in Apostolatu S. Petri Apostoli Sede anno VII. Regnante D. Ottone piissimo Imperat.* Disotto, *Actum est idibus Aug. in Civit. Verona sub die & Ind. subscriptis oibs. Ego Otto Imp. laudavi, firmavi, & manu mea subscripsi.* 983

LXIV. (pag. 103.) Conferma fatta a' Veneziani de' lor privilegi da Ottone II. mutila nel fine. Principia: *Anno Dominicæ Incarnationis DCCCCLXXXIII. Ind. XI. Anno vero regni II. Ottonis XXVI. Imperii autem ejusdem XVI. VII. Idus Junias. Residentibus cum Ottone piissimo Impe. ac*

ac invictis°. Aug. Adheleida Matre sua cum Theophana conjuge ejus seu Principibus Ultramontanis & Italicis Wiligesso Magunt°. Archiprasule & Gislario Mageburgensi, seu Hecberto Treverensi Archiprasulibs, Petro Ticinensi, & Petro Cummano Epis, Deodorico Mettensi, Albino Bressinano, Epis, Ezulo Duce Bajoariorum, Ottone, Wielmo Comitibus, aliisque quampluribus &c.

983 LXV. (pag. 105.) *Anno Inc. D. N. J. C. nongentesimo octuagesimo tertio. Verona autem septimo Idus Junii.* Convenzione e patti stabiliti da Ottone II. tra confinanti della Venezia e Tribuno Memo Doge di Venezia, e suoi successori colla conferma de' Privilegi dati dagli antecessori Imperatori a' popoli Veneziani per la cui conservazione andarono ad Ottone Ambasciatori del Doge Pier Morosini Monaco, Badoario Badoaro *Nobile*, e Pietro Adrcardi Tribuni, e questi patti sono stabiliti colla pena di lire mille d' oro purissimo al trasgressore, ed a chi volesse opporvisi. Nella fine si legge: *Signum Dni Ottonis Impris. Aug. Adelbertus Cancellarius ad vicem Petri Epi & Archicancellarii recognovi.*

983 LXVI. (pag. 109.) *Ind. V. in mense Martio.* Regolazione fatta da Basilio, e da Costantino Imp. del Dacio che dovrà pagare ogni Vascello de' Veneziani, che capitasse in Costantinopoli,

li, cioè di non pagar più che due soldi all' arrivo, e 15. alla partenza, con altre condizioni, che quivi si leggono. Vi si leggono alcune parole latino-barbare, come *mormorium*, *cercare*, *levare*, *varicatio &c.*

983 ut puto

LXVII. (pag. 111.) *Tertio Ottone Impe. Aug°. in Italia anno ejus secundo, mens. Martio Ind. X.* Locazione che fu per anni 29. con facoltà di potersi rinnovare per altri 29. Suardo Vescovo *Ecclesiæ Tenicensis* (il copista antico scrive di sua mano *vel Cenetensis*) a Pietro Orseolo Doge di Venezia, e suoi successori della metà del castello e porto situato in un luogo chiamato Settimo (*) appresso il fiume Livenza, con obbligo di pagare annualmente a lui, ed a' suoi successori 65. libbre di olio sotto pena di libbre dieci di oro in caso di contravvenzione al Vescovado e di altrettante libbre di olio al Dogado. Questa locazione si fa dal Vescovo per mezzo d' Ingilfreddo suo avvocato. Dopo le sottoscrizioni del Doge, e del Vescovo sopraddetto si sottoscrivono l' avvocato Ingilfreddo suddetto, Gio: conte, Odelberto e Galtecherio conti Vassis. *Gio: Corner Gradenigo*, Gio: di Bigonzio e *Salvio filius Vassis.*

Ego

(*) E il luogo chiamato Settimo, e il fiume Livenza fan veder chiaramente che il Vescovo è di Ceneda.

Ego Oldericus Nots & Judex hunc libellum rogatus scripsi, & post traditum complevi. (Ughelli
993 Tom. IX. col. 177.)
ut puto LXVIII. (pag. 113.) *Kal. Martii Anno Domcæ. Incar. 996. Ind. 9. anno vero III. Ottonis Regni XIII. Actum Ravennæ.* Ottone richiesto da Pietro Doge di Venezia a concedergli facoltà di far porto e scala di traffico in tre luoghi del suo Dominio, gli concede il poterlo fare in S. Michaele, *qui dicitur quartus, sive in sile, sive in flumine dicto plave,* con patto però che sia concesso a tutti i sudditi del suo Imperio di poterci liberamente trafficare. Impone poi una pena di libbre mille di oro finissimo *optimum* a chi osasse di violare questa concessione, 500. delle quali debbansi pagare alla camera imperiale, ed altre 500. al Ducato Veneziano. *Hecbertus Cancellarius vice*
966 *Pri Epi & Archicancellarii recognovi.*

LXIX. (pag. 115) Aggiustamento seguito in Verona alla presenza de' Giudici deputati da Ottone III. Imp. cioè Ottone Duca della Marca Veronese, e Pietro Vescovo Cumano, e Arcicapellano Imperiale fra Pietro Doge di Venezia, di cui sostiene le parti Orso Badoaro suo avvocato, e fra Gio: Vescovo di Belluno, il cui avvocato è un tal Terpone, o Tarpone. Dal Badoaro si è prodotto in favor della Signoria un Diploma Cesareo di Ottone III.,

da-

datum in Kal. Maii anno Dominicæ incarnatnis 995. ind. VI. anno vero Ottonis regnantis XII. actum Aquisgrani Palatii feliciter. Amen. E prima *Erimbertus Cancellarius ad vicem Petri Comani Epi recognovi.* Ora il suddetto aggiustamento si fece, come appar dal principio: *in civitate Verona in domo Epi S. Veronensis Ecclæ in lobia majore quæ stat super flumen adicis pro data licentia Doni Odeberti (altrove Orberti) Episcopi;* alla presenza degl' infrascritti i quali a parte vi si sottoscrivono, cioè Ottone Duca della Marca Veronese, e Pietro Vescovo Comano Giudici Imperiali, Orberto Vescovo di Verona, Lamberto Vescovo di Vicenza, *Rozone* Vescovo di Trevigi, Egadrico, o *Menrico* ed *Alberto* Conti, *qui & Azeli, Regimbaldo* o *Rambaldo* Conte, *Amelgauso Bovizo, Andrea,* e *Tecepo* giudice del Sacro Palazzo. *Huvangerio & Bonifacio Benno ex Lemezo, Nantejerico, &* Olderico del contado Vicentino *Pier Gradenigo, Domenico Candiano, Orso* Noheli, *Pier* Centranigo, *Domenico* Mastalicio, *Gio:* e *Marino* e molti altri non nominati. Nel fine: *Et ego Audibornes Not. & judex Sacri Palatii ex jussione suprascriptorum Ducis, & missi Dni Regis & judicum admonimen subscripsi anno ab I. D. N. J. C. 996. sub die 8°. Kal. mensis Aprilis ind. IX. feliciter.* E dopo la sottoscrizione vi si veggono.

LXX.

996

LXX. (pag. 117.) Aggiustamento seguito nel contado di Ceneda in un luogo chiamato Stafilo, alla presenza di Huvangerio Giudice di Ottone III. e di altri che saran sottonominati fra Pietro Doge di Venezia, di cui sostiene le parti *Maurizio Morosini* suo avvocato ed ambasciatore, e fra Gio: Vescovo di Belluno il cui avvocato è un certo Mailelmo; nel quale aggiustamento restano stabiliti i confini di Cittanova, già Eraclea, e del suo territorio sottoscrivendosi il Vescovo alla pena in caso di contravvenzione, di pagare al Doge Maurizio e suoi successori lire cento di danari buoni di argento. Nel fine: *Et ego Ricardus Not*s. *ex pactione suprascripti missi, & judicum ammonitione scripsi. Anno Imp*s. *Ottonis, Deo propitio hic in italia tertio, tertio die mensis Madii ind. XI. Rozzo* (questo Rozzo è più sopra nominato Urso *Epus S. Tarvisianensis Ecclesiæ*) *Episcopus interfui* (*Hvangerius missus D. Imperatoris interfui*) *Grialcausus judex sacri Palatii interfui* (*Aderatus judex interfui*) *signum manus suprascriptorum Petroni & Dominici & Dominici, Troni & Jo: & Jo: Mauricii, & Dominici & Mauri, Jo: & Dominici, & Dominici Joannis, & Dominici Tribuno, Cypriani & Joannis, qui interfuerunt*.

996 vel 997

LXXI. (pag. 119.) Altro aggiustamento seguito fra gli stessi sopra la nota materia alla pre-

presenza di Ottone Duca della marca Veronese; di Orberto Vescovo di Verona, di Gio: Vescovo di Belluno, di Riprando co: del Contado Veronese, e di altri soggetti, che anche a piè vi sottoscrivono. La data è la seguente: *Et ego Audibertus Notarius atq. Judex D^i. Imperatoris ex jussione prædicti Dni Ottonis Ducis & Comitis & judicum amonitione scripsi. Anno Imperii tertii Dni Ottonis Imperatoris hic in Italia anno tertio sub die XV. Kal. mensis Aug. ind. XI. feliter.* L' istrumento è dato, come si legge *in principio in Civitate Veronæ in domo Epi S. Zenonis in Lobia majore, quæ est ædificata super fluvio adicis ipsius domni &c.* 996 vel 997

LXXII. (pag. 121.) Altro aggiustamento seguito fra Maurizio Morosini (*Veneticus habitator in finibus Venetiarum, in loco, qui vocatur Rivoalto*) Messo ed Avvocato di Pietro Doge di Venezia, e tra Rizza, o Izza (*fœmina de Comitatu Bellunensi*) figliuola di un certo Oldorico del contado del Friuli, insieme con Teudaldo suo nipote e tutorè. Sopra di che sia fatto l' aggiustamento non si vede per essere imperfetta questa scrittura riferendosi ad altri fatti per l' innanzi. Il luogo, dove fu segnata, vedesi nel principio ed è in *Comitatu Tarvisianensi in via pubblica, quæ est prope Ecclesiam S. Mariæ plebe sita in*

Maciniano non multum longe a ripa fluvii, qui vocatur Brenta. V'intervennero fra gli altri Ezeli *missus D. Ottonis Imperat. D. Orbertus Epus S. Veronensis Ecclesiæ, Reprandus Comes Comitatus Veronensis missus D. Ottonis Ducis istius Marchiæ ad singulorum hominum justitias faciendas ac deliberandas, residentibus cum eis Rozo Epo S. Tarvisinensis Ecclesiæ, & Alberto qui & Azili Comite*, con altri molti ec. La data è nel fine così: *Ego Arnulfus Notarius ex jussione prædictorum missorum, & judicum amonitione scripsi. Anno Dni Ottonis tertii Magni Imperatoris, hic in Italia tertio sub die XI. Kal. Aug. ind. XI feliciter.*

996 vel 997

LXXIII. (pag. 123.) Decreto preso l'anno 997. del mese di Febbrajo ind. X. *Rivoalti*, con cui per li disordini, che potevano nascere *propter sturmum, quod in Palatio ante nostrum seniorem nulli facere præsumebant*, si proibisce a chicchessia il poter fare detto *stormo* o rumore alla presenza del Doge, che allora era Pietro Orseolo, e de' suoi successori sotto pena di pagar venti libre *auri obrizi*, ed in caso di non aver con che pagare di perder la vita a' contraffattori di questo decreto, al quale sottoscriver si debbano *omnes tam judices & nobiles homines Venetiæ quam & mediocres a maximo usque ad minimem &c.*

&c. Vi si legge sotto la sottoscrizione prima del Doge Pietro, e poi di ottanta e più nobili del Consiglio, tra' quali un *Zeno* di Castello, ed un suo figliuolo dello stesso nome, ed un Gio: Zenone, come pure un Domenico *Natali*; in fondo *Ego Jo: præsbyter & notarius complevi, & roboravi*.

Questo Pre Gio: Notajo era di famiglia Cursolo, come più sopra si legge.

997

LXXIV. (pag. 125.) Questa Scrittura è intitolata *Libellus locationis*, e con esso Rozo o Rozone Vescovo di Trivigi per mezzo di Decoprando, o Terprando suo Avvocato sa locazione a Pietro Orseolo Doge di Venezia e Dalmazia ed a' suoi eredi della terza parte *de universo teloneo, atque ripario quod pertinet ad portum de nostra S. Ecclesia*, e di tre mansioni e di tanta terra *quantum suffecerit ad tertiam partem ad vestras stationes faciendas adversus nostras &c.* con altre particolarità, e ciò per 29. anni da rinovarsi, con patto che il Doge debba dare a lui annualmente quattro bisanti d'oro, ovvero due libbre de' suoi danari a piacimento del V. ec. sotto pene ec. La data cavasi dal principio. *In N. D. N. J. C. Tertius otto Imp*^{r}. *Aug*^{s}. *in Italia anno quinto ind. XIII. feliciter*, che, per quanto io credo, corrisponde all'anno 1001. benchè vi sia in margine notato *997 ut puto*. A

 piè

piè vi si soscrive il V°. Rozo *Ego Rozus Epus. in hac allocatione a me facta m. m. tt.* insieme con Terprando suo Avvocato, Pietro Arcidiacono, Gio: Prete Primicerio, ec. *Ego Albericus Not^s. rogatus adu. q. hanc cartam qualiter supra legi- putotur scripsi & post traditam complevi.* (Ughelli T. V. col. 507.)

997 ut imo 1001

LXXV. (pag. 129.) *In Nne Sctæ & individ. Trinit. Otto servus Apostolorum ac Deo favente Romanorum Imp^r. Aug.* Concessione con la quale Ottone III. disobbliga il Doge Pier Orseolo (*nostrum compatronem*) e suoi successori in perpetuo dell' annuo censo, ch' erano soliti ad esiger da lui i *Camerari* Imperiali, riserbandosi però solamente l' annual riscossione di 50. lire di moneta Veneziana ec.

998 ex Dan.

LXXVI. (pag. 129.) *In Christi Noe. Impe- ratore D. N. Ottone Tertio Imperatore hic in Italia anno sexto sub die de mense Iulii pro ind. quartadecima feliciter. Notitia allocationis*, colla quale Grausone, o Gausone Vescovo di Ceneda per mezzo di Azzone, o Ajone suo Avvocato concede per anni 29. da rinovarsi a Pietro Doge di Venezia, ed a' suoi successori il Castello di Settimo appresso il fiume Livenza con tutte le sue pertinenze, come pure ogni terza parte *de teloneis de portu meo Vislano occupante salsa vel*

in

in suis finibus con obbligo che dal Doge ognanno nel giorno della Purificazione della Madonna sian date alla sua Chiesa di S. Tiziano di Ceneda 70. libbre di olio. Vi sone altre condizioni intorno al sale ec. In fine si legge: *Actum Arminatecus : non longe prope fluvio Plavæ febr. Signum manus Ajoni advocati. Ego Gauso Epus m. m. ss. Ego Jugo Nots. qui hanc cartam donationis scribere legi, & post traditam complevi.* (Ugh. T. V. a 179.)

998 ut puto imo 1001

LXXVII. (pag. 131.) Confermazione fatta da Ottone III. al Doge Pietro di Venezia suo compare, il quale ne lo avea richiesto e supplicato per mezzo di Gio: Diacono suo Cappellano, dei confini di Cittanova detta Eracliana conforme ne furono stabiliti al tempo del Re Luitprando col Doge Paoluccio e Marcello maestro di Cavalieri, e come ancora furono tenuti dal Doge Pietro Candiano. Conferma egli pure al Vescovato di Cittanuova il godimento intiero e libero dalle decime, che riscuoteva dei posti confini fino al mare. In fine dopo la sottoscrizione Imperiale si legge: *Hercbertus cancellarius vice Petri Cumani Epi cognovit. Data VII. Idus Ian. Anno Domin. Incarnat. DCCCCXCIX. ind. XII. Anno tertii Ottonis reg. Imper. IV. Actum Romæ.*

LXXVIII. (pag. 133.) Avendo alcuni signori usur-

usurpato certi beni, che giustamente appartenevano al Dogado di Venezia dopo esserne stati per molti anni in possesso, ed aversene fatta far la conferma dall' Imper. Ottone senza il consenso del Doge, e del Popolo di Venezia; il perchè era nullo, ne fanno al Doge Pietro Orseolo la dovuta restituzione, ottenuto il perdono del loro delitto. L' anno di questa rinuncia vedesi notato nel principio: *Anno ab Incar. ejusdem Redempt. nri millesimo. Imperantibus Dnis nris Basilio & & Constantino fratribus filiis Romani, magnis & pacificis Imp. Anno autem Imperii eorum post obitum Jo: (sic) Cimischei vigesimo septimo mense Madii ind. XII. Rivoalti.* E' da notarsi qui il titolo che si dà in un luogo al nostro Doge: *Vobis Domno Petro Eminentissimo Duci seniori nostro &c.* Dopo i nomi de' sottoscritti leggesi quel del *Not*. *Ego Beraldus Præsbyter & Notarius deprecatus ab omnibus suprascriptis complevi & roboravi.*

1000

LXXIX. (pag. 135.) Arrigo Re de' Romani (il primo di questo nome) conferma a Pietro Doge di Venezia e di Dalmazia ed a Gio: suo figliuolo parimente Doge i quali gliene avevano fatta istanza per mezzo di Gio: Diacono e lor Cappellano, supplicatone ancora dalla Regina Cunigonda sua Moglie, e da Operto Vescovo di Verona, tutti i privilegj concessi al Dogato di Venezia dagl' Imperatori suoi precessori sino al

tempo

tempo di Ottone I. ec. Dopo la sottoscrizione di Arrigo vi si legge: *Egilbertus Cancellarius vice Wiligisi Archicapellani recognovi. Data XVI. Kal. xbris anno Dominicæ Incarnatnis M. II. ind. I. Anno vero D. Enrici Regis p°. Actum Radisponq.*

1002

LXXX. (pag. 137.) *In Noe Pris & Filii, & Sp. Scti. Anno Deo propitio Pontificatus D. Benedicti Sum. Pontif. & ulis Papæ in Apostolica sacratissima B. Petri Apostoli Dni sede, quinto. Sicq. Imperante Dno Henrico a Deo coronato Magno Impre. in Italia, anno vero tertio, die septimo mensis Junii ind. XIV. in Palatio Ducatus Venetiæ.* Promissione che fa *Pietro Vescovo d'Adria* ad Ottone Doge di Venezia e Dalmazia di non molestare più per l'avvenire in alcuna maniera il Castello situato presso Loreto (oggi Loreo) nè alcuna persona del Dogato e ciò sotto pena di lire 50. d'oro. Dopo la sottoscrizione del Vescovo Pietro e di cinque Preti suoi Diocesani leggesi, *Anastasius Consul interfui & ss. in hac sponsione. Theobaldus Consul in h. s. interfui & ss. Grimoaldus in hac sponsione interfui & ss. Jo: filius Gerardi e. h. s. c. & subscripsi. Signum manus Arnuffi testis ad omnia, quæ leguntur supra. Ego Jo: Dei nutu Tabellio*

1004 imo 1016 *Ravennas hanc sponsionem scripsi, & post testium scriptorum manus, complevi & absolvi.*

LXXXI. (pag. 139.) Questa scrittura è intitolata: *quietatio facta per D. Ottonem Orseolum Ducem illis de Civitate Nova in MXV. Ex secundo pactorum &c.* Principia: *In Noe Dni aeternalis mense Martio ind. VII. Rivoalto.* Questa indizione settima non corrisponde all' anno 1015. disopra segnato, come pur disotto per mano del Notajo. *Ego Fuscurus Præsbyter, & Nots. complevi & roboravi anno MXV.* Degli obblighi che avevano quegli di Cittanova (detta pure Eraclea) verso il Doge di Venezia, uno si era che quando il Doge doveva portarsi verso la Livenza per occasione di caccia, eglino aveano a dargli *per unumquemque massarium semel in anno pullum unum & fogaciam unam, & unum denarium de vino.* Sieguono altre obbligazioni, e fra le cose che vi sono espresse, è da notarsi che il Vescovado di Venezia è chiamato *Episcopatus S. Petri.* Oltre il Doge si sottoscrivono 1015 46. persone nobili del Consiglio del Doge.

LXXXII. (pag. 141.) *Anno ab Incarnat. &c. Millesimo octavo decimo, mense Julio, ind. I. in Civit. Arbe.* Majo Vescovo di Arbe unitamente col Clero e popolo di detta Città si obbliga di dare in perpetuo tributo ognanno nel giorno della Natività del Signore al Doge Ottone Orseolo, e suoi

e suoi successori dieci libbre di seta *serica decem*, e ciò sotto pena di lire cinque di oro finissimo. V'è la sottoscrizione del Vescovo Majo suddetto, di Gio: Arciprete, di Pietro Levita, di Marco Diacono, e di altre 13. persone. *Ego Petrus Diaconus rogatus a Clero & populo scripsi atque complevi.* 1018

LXXXIII. (pag. 143.) *In mense Aug. ind. I. in Civit. Absoro.* Martino Vescovo di quella città, (cioè di Ossaro) insieme con Gio: Priore, e con tutti gli abitanti promette allo stesso Doge in annuo tributo per lo stesso dì del Natale sotto l'obbligo della suddetta pena *pelles marturinas numero quadraginta.* Dopo la sottoscrizione del priore, e di altre 21. persone, vi si legge in fondo il nome del Vescovo, che fa anco l'ufficio di Notajo. *Ego Martinus Epus hanc cartulam scripsi, firmavi atque complevi.* 1018

LXXXIV. (pag. 145.) *Mense Julio ind. I. in Civitate Vegla.* Vitale Vescovo di Veglia con Andrea Priore ed in nome di tutti gli abitanti si obbliga, come sopra di dare al Doge *pelles vulpinas numero triginta.* Sieguono le sottoscrizioni prima del Vescovo poi di altre 28. persone. *Ego Majus Præsbyter hanc cartulam scripsi, firmavi atque complevi.* 1018

LXXXV. (pag. 145. t.) *Anno ab incarnat. &c. Millesimo octavo decimo, mense Aug. ind. I.*

in

in Civitate, quæ vocatur Veglia Godosmo detto Eninico habitator in Chasisole insieme con Dabro Prete, e con gli altri abitanti *prædictæ nostræ civitatis Chasisolæ* si obbliga, come sopra di pagare al Doge *pelles marturinas bonas quindecim*. Dopo la sottoscrizione di 6. persone v'è quella di Vitale Vescovo di Veglia, di Majo Prete di Gio: di Andrea Priore di Veglia e di Domenico Trungianni. *Ego Majus Præsbyter & not. s. rog.* 1018 *s. & post traditam complevi & roboravi.*

LXXXVI. (pag. 147.) Bolla di Papa Gio: XX. a favore di Orsone Patriarca di Grado contra Popone Patriarca del Friuli (cioè di Aquileja) data in S. Silvestro di Roma nel mese di Decembre. Ind. VIII., che corrisponde all'anno 1027. con la quale conferma al primo tutti i privilegj conceduti alla sua Chiesa da' Pontefici antecessori Pelagio, Gregorio, Onorio, Stefano, Gregorio, Leone, Sergio, Leone, Benedetto, Adriano, Bonifacio, Romano, Teodoro, Anastasio, Gio:, Silvestro, e Sergio. Considerabil è il tenor di essa per la narrazione, che vi si fa delle inimicizie corse tra il detto Patriarca Orsone e tra il Patriarca Popone: della maniera, con cui Orsone, ed il Doge suo fratello furono in una congiura cacciati dal loro governo dal Popolo Veneziano: dell'occupazione che fe Popone della Città e Chiesa di Grado, e delle violenze che

vi

vi esercitò e contro le cose sacre, e contro le persone religiose ec. In fine leggesi. *Scriptum per manus Georgii Scriniarii S. R. E. in mense xbris ind. VIII.* ✠ *bene valete. Ego Benedictus Epus Portuensis interfui & subscripsi. Ego Bosus Epus S. Triburtinæ Ecclesiæ ss. Ego Petrus Epus Hostiensis ss. Ego Dominicus Epus Lauricanensis Ecclesiæ ss. Ego Benedictus S. Cerensis Ecclesiæ ss. Ego Jo: Epus S. Ortonæ Ecclesiæ ss. Ego Raggnerius S. Nepesinæ Ecclæ Epus ss. Ego Petrus Epus Sanctæ Pipernensis Ecclesiæ ss. Ego Benedictus Epus de Porta latina ss. Dodo Epus Nucerensis ss. Ego Azo Epus Camerinensis ss. Ego Jo: Epus S. Bledanæ Ecclæ ss. Ego Almatius.......ss. Ego Leo S. Fuoclensis (Ficoclensis) Ecclesiæ Epus ss. Ego Monaldus Epus Ariminensis ex jussione Dni Jo: Papæ ss. Ego Berardus S. Fulgiliensis (sic) Epus Ecclæ ex I. D. Jo. P. ss. Ego Benedictus Archidiaconus & Vicediaconus & Vicedominus ss. Ego Petrus Diaconus S. R. E. & Cancellarius Sacri Palatii ss. Ego Crescentius Diaconus ss. Ego Biginerius Diaconus ss. Ego Stephanus Cardinalis interfui. Ego Jo: Cardinalis tit. S. Marcelli interfui. Ego Jo: Cardinalis S. Marci interfui.*

1030 imo 1027

LXXXVII. (pag. 14.) Donazione fatta da

Ar-

Arrigo III. Imperatore a Popone Patriarca di Aquileja in perpetuo, colla quale gli concede *quinquaginta regales mansos in Marchia Creina in Comitatu Eberardi Marchionis sitos* con tutte le loro adjacenze e pertinenze. *Theodericus Cancellarius vice Gordonis Arcicapellani recognovit. Data VI. id. Januar. ind. VIII. anno Domin. Incarnat. Millesimo quadragesimo. Anno autem Dni Enrici tertii ordinat. XII. regni vero I. Actum Augustæ* 1040 *felr. Amen.* (Ughel. T. V. col. 55.)

LXXXVIII. Bolla di Ben. IX. Pontef. a favore di Orsone Patriarca di Grado contro Popone Patriarca di Aquileja, il quale, quantunque per la Bolla di Gio: XX. fosse decaduto del privilegio ingiustamente usurpato sopra la Chiesa di Grado, e fosse costretto a restituire ad Orsone quanto vi avea rapito violentemente, tanto fu lontano che ubbidisse, che anzi sotto il Pontificato di Bened. IX. era rientrato in Grado ostilmente, e l' aveva posto tutto a ferro ed a fuoco: il perchè Domenico Contarini Doge di Venezia aveva col mezzo de' suoi Ambasciatori cioè Benedetto Ab. di S. Trinità, e di S. Michele di Brondolo, di Gio: Stornaco, e di Gregorio Chierico supplicato S. Santità di obbligare Popone all' intiero risarcimento di tali danni fatti alla Chiesa di Grado, di annullare il privilegio da

lui

lui carpito, e di confermare ad Orsone gli antichi privilegj ec. e il possesso di quanto i suoi precessori avevano tenuto *intra Venetiæ vel Italici Regni ditionem, seu in Comitatu Istriensi &c. ut omnia, quæ in Rivoalto, in Methamuco, in Æquilio, in Pineto, in Civitate-nova, in consinio suæ jam dictæ Civitatis Gradensis, seu in Ursiano, seu Safazzo in Zamalis partim in territorio Aquilejæ & in marino termino, in Istria, in Tergeste, Justinopoli, Pirano, & in Civitate nova, Parentio .... Regunio, Pola atque in Castello S. Georgii, & in reliquis locis tam infra, quam extra seu in Bononia vel Romania, Ravenna, Arimino, Pensauro, seu in quibuscunque locis Italici Regni, seu Venetiæ habere ac possidere sui antecessores visi sunt ipse suiq. successores absque cujusque contravente seu refragatne retinere & possidere quivissent &c.* Alla quale giusta dimanda il Pontefice acconsentendo in un Sinodo tenuto in Roma di 50. e più Vescovi Cardinali e Abbati stabilisce in perpetuo possesso della Chiesa di Grado Orso, o sia Orsone suddetto e tutti i suoi successori, e di tutti i suoi privilegj annullando la Bolla data a favore di Popone, e scomunicando chi mai contravvenisse ec. La data è nel fondo: *Scriptum per manus Sergii Scriniarii & Notarii Sacri Nostri Lateranensis Palatii mense Aprili ind. XII.* 1049

LXXXIX.

LXXXIX. (pag. 155.) Convenzione passata tra Pietro Orseolo figliuolo di Domenico che fu di Pietro Doge, e tra Gio: Centrago Gastaldo di Chioggia, ed altri Cittadini di tutte e due le Chioggie maggiore e minore qui nominati alla presenza di Domenico Contarini Doge di Venezia, *& Imperialis Patritii Archypati* sopra le pescagioni del canale chiamato *Conche*, da farsi in avvenire un altro da quei di Chioggia, ed un altro dall' Orseolo, e così sempre per l' avvenire. Comincia. *Anno 1049., die pmo Nov. ind. III. Rivoalto.* Dopo la sottoscrizione leggonsi *ego Leo Diaconus & Notarius complevi, & roboravi* e poi sotto. *Nota quod similis securitas facta* 1049 *fuit 1067. eundem habens tenorem.*

XC. (pag. 157.) Breve di Papa Leon IX. a' Vescovi della Venezia, e dell' Istria, perchè debbano riconoscere per loro Metropolitano Domenico Patriarca di Grado o sia della nuova Aquileja e non più quello di Aquileja o sia del Friuli, il quale abbia a contentarsi de' confini de' Longobardi giusta il privilegio di Gregorio II. e la ritrattazione del III. stantechè questi quattro volte chiamato in Roma da SS. nè ubbidì, nè si scusò, dovechè l'altro cinque volte, anco non chiamato, era intervenuto a' Sinodi ivi convocati ec. *Datum Romæ anno Domin. incarnat.* 1054. *ind.*

ind. VI. Pontificat. Dni Leonis Papæ IX. anno 3. 1054

XCI. (pag. 159.) Copia d' investitura di alcuni beni nel territorio di Chioggia fatta da Benedetto Abbate di S. Trinità e di S. Michele Archangelo di Brentale, ed a Mauricio Memo suo benefattore ec. *Data anno MLXIV. mense Martio ind. II. in Rivoalto*. Dopo altre sottoscrizioni. *Ego Hyeremias Præsbyter & notarius complevi, & roboravi. Ego Marcus Paulinus Diaconus & Notarius complevi & roboravi. Ego Guido Quirinus Judex vidi in matre & testificor in filia. Ego Dom. Arduinus Præsbyter, Plebanus S. Jo: Evangelistæ & Not^s. hoc exemplum exemplavi percurrente anno Dni 1179. mense Novembri Ind. XIII.* 1064

XCII. (pag. 161.) Privilegio conceduto da Arrigo alla Chiesa di Treviso, e ad Acelino suo Vescovo col quale conferma il suddetto alla presenza e col consenso della Regina Berta sua moglie, di Burcardo Vescovo Albertatense nel possesso del Castello di Asolo (Asillo) e di altri luoghi già conceduti alla detta Chiesa dall' Imperator Arrigo suo Padre e da' suoi precessori ec. In fine *Data 3. idus Aprilis anno Domin. incarnatnis MLXX. ind. VIII. anno autem ordinationis D. quarti Enrici XVI., Regni vero XIV. actum Constantiæ ind. IX. feliciter Amen.* 1070

XCIII. (pag. 165.) Carta di giuramento

fatta

fatta sotto pena di vita, e di perdita di roba da quegli di Spalatro, di Traù, di Zara, e di Belgrado a Domenico Silvio Doge di Venezia, e Dalmazia, *ac Imperli Protophedro* (*) con la quale si obbligano di non più condurre in Dalmazia *Nortmanos aut extraneos* in nessuna maniera. La data leggesi nel principio. *Anno ab Incarnat. MLXXV. mens. Feb. die octava ind. XV. Dalmatiæ & Croatiæ.* In fondo dopo altre sottoscrizioni. *Ego Laurentius S. Salonitæ Ecclesiæ Archiepus ratifico & confirmo. Ego Forminus Nonensis Epus. Ego Præstantius Epus Belgradensis. Ego Jo: Abbas S. Bartolomei. Petrus Hencius S. Marci Diaconus, & Ducis Venetiæ Dominici Silvii Capellanus rogatus a dictis hominibus scripsit & complevit feliciter.*

1075

(*) Harduin. Concil. Tom. VI. Vox hæc in Lexicis desideratur.

(*Sarà continuato*)

Opere

XCIV. (pag. 167.) Amplissimo privilegio conceduto da Arrigo IV. a Vital Faliero Doge di Venezia, che in un luogo è chiamato *Venetici Regni rector*, e li cui Ambasciatori appresso Arrigo erano Graussone Cancellier Ducale, Vital Michele e Pietro Zopolo. Primieramente gli fa l' onore di tenergli a fonte una figliuola, e divenir suo compare: secondariamente gli conferma tutti i privilegi già concedutigli dagl' Imperatori Arrigo suo padre, e da altri Imperatori specificamente compresi nel privilegio di Ottone Imperatore. Terzo fa confederazione con esso lui nominando i popoli che debbano esservi compresi dall' una, e dall' altra parte. Quarto conferma tanto a' sudditi del Doge, quanto al Patriarca ed a' Vescovi della Venezia il possesso di quanto avevano nelle provincie a lui sottoposte con tutte l' esenzioni, privilegj ec. Seguono poi molte altre convenzioni di questa Scrittura, in fondo alla quale si legge dopo il sigillo imperiale: *Anno Dominicæ Incarnat. MXCIV. Ind. III. regnante Enrico Romanorum Impre. Augusto, quadragesimo secundo, Imperante autem XII. Datum est Tarvisii feliciter*. 1094

XCV. (pag. 169.) Promessa fatta dalla comunità di Spalatro a Vital Michele Doge di Venezia, Dalmazia e Croazia, ed imperiale Protosevasto, *ut cum venerit stolus vester Spalatum, nos*

præparare debeamus unam sagenam vel duas galleas alias ad veniendum vobiscum &c. e ciò sotto pena di mille soldi *romanati*. Dopo le sottoscrizioni degli Spalatrini in numero di 12. leggesi: *Ego Petrus Subdiaconus rogatus a suprascriptis complevi, & roboravi. Hæc promissio facta est præsentibus legatis vestris Dnis Badovario da Spinale, & Faletro Stornato.*

1097 ut puto

XCVI. (pag. 169.) *In anno ab Incarnat. &c. MXCVII. mense Madii Ind. V. Tragurii &c.* Gio: Vescovo di Traù insieme con Drago priore e Pietro Bela a nome ancora di tutta quella communità fa promissione al Doge sopraddetto ed a' suoi successori in perpetuo, la qual promissione in che consista, non apparisce per essere mancante nel fine.

1097

XCVII. (pag. 171.) *In Noe &c. Anno ab Incarnat. &c. 1097. mense Madio, Ind. V. Rivoalto.* Donazione fatta in perpetuo, e spontaneamente da Tisone e Pietro Orii fratelli, e figliuoli di Stefano Orio della contrada di S. Gio: confessore *nostro Dominicali & cuncto populo totius Patriæ Venetiæ &c.* di una fila intiera di case poste nel mercato di Rialto, segnate coi loro confini ec. Dopo le sottoscrizioni de' donatori si leggono quelle de' testimonj, che sono Andrea Michele, Arrigo Vitaliano, e Jacopo Orio, e poi: *Ego Dominicus Clericus & Notarius complevi & roboravi.*

1097 imo 8

XCVIII.

XCVIII. (pag. 173.) *Anno ab Incarnat. MC. die X. Aprilis Ind. III. Rivoalti &c.* Traslazione fatta coll' approvazione del Doge Ordelafo Faliero Imperiale Protosevasto, del Vescovado di Malamocco sommerso dall' acque, e rovinato dagl' incendj nella città di Chioggia, essendo allora Vescovo di Malamocco Arrigo Grancarolo, e Gastaldo di Chioggia Domenico Bello. Se gli concede un luogo per istabilirvi la sua Chiesa e dimora in Chioggia maggiore a sua elezione con facoltà di trasportarvi il corpo di S. Felice Martire, quello di S. Fortunato, le suppellettili d' oro e d' argento, e tutti gli abiti di qualunque sorta ecclesiastici, e tutti i libri diurnali, e notturnali ec. vi si sottoscrivono i seguenti: *Ego Ordelaphus Falledro Dei gratia Dux. Ego Andreas Michael Judex. Ego Dominicus Badovarius Judex. Ego Petrus Badovarius. Ego Stephanus Mariamano. Ego Jo: Mauroceno. Ego Jo: Baduarius. Ego Stephanus Stornato. Ego Dominicus Michael. Ego Ursus Justinianus. Ego Petrus Delphino. Ego Petrus Michael. Ego Dominicus de Canale Judex. Ego Dominicus Ziani. Ego Thomeus Bagesso. Ego Dominicus Badovarius de Spinale. Ego Blascus Caseolo. Ego Leo...... Ego Alexander Bragadin. Ego Petrus Justo. Hi omnes & singuli in suprascripto decreto subscripsere.* 1100

XCIX. (pag. 175.) Confederazione passata

 tra

1101 *ut puto* tra Colomano Re di Ungheria con Vital Machaele Doge di Venezia.

C. (pag. 177.) Concessione fatta da Ordelaso Faliero *Dodone* Doge di Venezia ed imperiale Protosevasto al Priore ed a' Monaci di S. Cipriano di Malamocco di potersi trasferire da questa isola, ove le acque andavano di giorno in giorno rovinando la loro Chiesa e Convento ad altro luogo: *infra nostri juris Ducatum, sed in Muriano, aut in littore Albo, vel in tota parochia Torcellensis Episcopatus, vel in tota parochia Mathemaucensis Episcopatus &c.* quando si trovi persona divota, che ad uso loro voglia concedere un qualche fondo. La data è nel principio: *Anno ab Incarnat. &c.* 1108. *mens. Septembr. Ind. II. Rivoalti &c.* Si sottoscrivono. *Ego Ordelaphus Faledro Dodoni Dei Gratia Dux mm. ss. Ego Jo:...... testis ss. Ego Dominicus Faletro Judex. Ego Petrus Mauro. Ego Dominicus de Canale Judex. Ego Dominicus Baduarius de Spinale Judex. Ego Petrus Baduarius Judex. Ego Dominicus Clericus & Not.^s complevi & roboravi.* 1108

CI. (pag. 179) Confermazione fatta da Arrigo IV. Imperatore ad Ordelaso Faliero Doge di Venezia di quanto era stato alla Signoria conceduto dagli Imperatori passati ec. Il Doge è qui chiamato in un luogo *Venetici Regni Rector*. I suoi Ambasciatori in tale occasione furono *Vitalis Faletrus*

ejus

ejus consubrinus, Stephanus Morocenus dilectus ejusdem Ducis Capellanus & Cancellarius, atque Urso Justinianus Vir illustris. Quindi si nominano i popoli compresi ne' patti sì delle città e provincie dell' Italia sudditi dell' Imperio, sì di quegli sudditi al Dogado. Sieguono le condizioni conforme a quelle stabilite cogli altri Imperatori in altri Diplomi. In fine si legge dopo la sottoscrizione Imp.e *Burcardus Cancellarius & Monasteriensis Epus vice Alberti Archicancellarii Maguntinæ sedis electi recognovit. Die XI. Kal. Junii Ind. IV. anno Dni Incarn. MCXI. regnante Enrico IV. Rege Romanorum anno V., Imperante po, ordinationis ejus XI. Actum est Verona in Christo feliciter.* xxxx

CII. (pag. 183.) Privilegio conforme all' anteriore conceduto dall' Imp. Lotario III. a Pietro Polani Doge di Venezia, i cui Ambasciatori furono *Joes Polanus ejusdem Ducis frater cum Petro Dono Dominici Capellano ejusdemque Ducis & Aurio aliisque fidelibus ipsius.* In fine si legge: *Hanc paginam manu propria corroborantes jussimus insigniri sub testimonio Archiepiscoporum Coloniensis Brunonis, Adelberonis Treverensis, Conradi Magdebragensis, Mediolanensis .... cætera desunt Eporum vero Trajectensis Alexandri, Mengori Mersibergensis, Anselmi Huelgebensis, Adelleonis Basiliensis, Henrici Ratisponensis, Albeonis Leodien-*

diensis, Oldarici Constantiensis ...... Cremonensis; Ottonis Brixiensis, ... Veronensis .... Laudensis, ... Comensis .... Parmensis .... Mantuani .... Regini, & aliorum &c. Più sotto: *Ego Echeardus vice Brunonis Archicancellarii, & Coloniensis Archiepi recognovi. Data Anno Incarnat. Dominicæ MCXXXVI. Ind. XIII, 5. Non. 8bris, anno vero Regni Regis Lotharii XI, Imperii 4 Actum in Viridi coregia prope Vart. Stallum in* 1136 *Christi noe feliciter. Amen.*

CIII. (pag. 187.) 1137. *Mens. Aug. Ind. XV. Rivoalti.* Cessione che fa Pietro Gacilesso figliuolo di Tribuno Gacilesso del Confin di S. Paolo ad Arrigo Polani q. Gio: del confin di S. Bortolameo, e Gio: Dolfin q. Domenico del confine di S. Canciano, ed a Pietro Dolfino q. Dolfino dello stesso confine della Torre delle Bebe in perpetuo già concedutagli dal Doge Domenico Michele coll' assenso del Patriarca, de' Giudici e del Popolo Veneziano. Questa carta è imper- 1137 fetta.

CIV. (pag. 189.) La stessa carta posta intieramente principia. *Anno Dni 1137 mense Aug. Ind. XV. Rivoalto.* I testimonj sono notati nel fondo dopo i patti della cessione. *Ego Petrus Gacilesso mm. ss. Ego Andreas Geno testis. Ego Stephanus Stornato testis. Ego Henricus Basilius testes.* E

più

più sotto: *Mater ejusdem exempli est in commendatione ad Basilium Basilio Procuratore S. Marci.* 1137

CV. (pag. 191.) *Anno* 1141. *Tempore consecrationis Innocentii Papæ anno XII. Regnante Corrado electo Imperatore anno ejus secundo* (dee dire 3) *die primo intrante Martio Ind. IV. Fani.* Promissione che fa la Città di Fano governata allora da Consoli, di esser fedele in avvenire al Doge Pietro Polani ed alla Città di Venezia con condizione di annuo tributo di olio, e di armare in certe occasioni di guerra una galea a sue spese ec. *salvo tamen servitio, quod debemus Regi Allamaniæ.* In fondo. *Actum an.° Dni* 1140. *Mens. Januario Ind. IV. felic.* 1141

CVI. (pag. 191.) Privilegi conceduti a' Fanesi dal Doge Pietro Polani in virtù della suddetta promissione. 1141

CVII. (p. 193.) *Anno Dni MCXLII. mense Feb. Ind. VI. Rivoalti.* Solevasi anticamente in Venezia nel giorno della Purificazione far la Processione delle Scuole, la quale portandosi prima alla Chiesa Vescovile di S. Pietro di Castello, dopo udita la Messa, s' incamminava alla Chiesa di S. Marco unitamente col Vescovo, con un Sacerdote l' Arcidiacono ed il Suddiacono vestiti pontificalmente, scendeva il Doge ad incontrarla e seco entrava in S. Marco, dove si faceva la

benedizione delle Candele. Tutti poi entravano in barche, e se l'acqua era alta, arrivati che erano al Canale de' S. Apostoli, dovevano entrare nel rio e portarsi alla Chiesa di S. Maria Formosa: e l' acqua essendo bassa, terminavano il loro viaggio solo per la via del Canal grande. Ora essendo nati gravi sconcerti, perchè non ostante che l' acqua fosse alta, non andava a farsi la processione in S. Maria Formosa, ma si continuava a fare nel Canal grande; per rimediare a tali disordini il Doge Pietro Polani, e Gio: Vescovo di Castello sotto gravi pene e censure riconfermarono l' antica consuetudine, ed in fondo sono sottoscritti i susseguenti: *Ego Petrus Pollanus Dei Gra Dux mm. ss. Ego Jo: Pollanus Dei Gra Castellanus Epus mm. ss. Ego Jo: Phaletrus Castellanus Archidiaconus mm. ss. Ego Jo: Aurio Judex mm. ss. Ego Stephanus Sanudo Judex mm. ss. Ego Petrus Badovarius mm. ss. Ego Petrus Gradonicus Plebanus S. Jo: de Rivoalto mm. ss. Ego Dominicus Maurocenus Plebanus S. Bartholomæi mm. ss. Ego Bonus filius Micheel Plebanus S. Salvatoris mm. ss. Ego Raphael Præsbyter Plebanus S. Moisi mm. ss. Ego Raymundus Præsbyter et Not.s et S. Geminiani Plebanus mm. ss. Ego Celsus Præsbyter & Plebanus S. Jo: mm. ss. Ego Michael Mattunno Præsbyter Plebanus S. Ma-*

Mariæ Jubann. mm. ss. Ego Natalis Marzangulo Præsbyter Plebanus S. Felicis mm. ss. 1142

CVIII. (pag. 195.) *Anno Dni 1145. xbris .... Ind. IX. Rivoalto. Hoc est capitulare & pactum, quod pepigit Almericus Gastaldio & Adelepius Notarius, & Pandulphus Judex & Populus Justinopolis idest Caputistriæ & cum Insula cum Dno Nro Petro Polano &c.* Questa scrittura è imperfetta. 1145

CIX. (pag. 197.) Diploma Imperiale di Emmanuele Comneno Imperatore di Costantinopoli, conceduto a' Veneziani in conferma di molti privilegi dati ad esso-loro dagl' Imperatori antecessori, col quale va rammemorando i beneficj, che da essi ha ricevuto il suo Imperio. Vi sono inseriti distesamente i medesimi Privilegi. (Questa scrittura però è scorrettissima, e però anche oscura). In fine si legge: *Præsens expositus est chrisobollius* (parola greca, che significa *Bulla aurea*) *Sermo factus per mensem Octobrem Ind. XI. anni sexies millesimi sexcentesimi quinquagesimi sexti* (anno del Mondo, che corrisponde all'anno di Cristo 1148) *in quo & nostrum pium & a Deo promotum subsignavit Imperium.* Fra le altre così si rammenta che l' Imperatore Alessio Padre di Emmanuello *honoravit Nobilem Ducem eorum* (cioè *Venetorum*) *venerabilissima Protesevasti dignitate &c. non in persona vero ipsius de-*

ter-

terminavit honorem, sed indesinentem esse atque perpetuam, & per successiones iis qui secundum diem fuerint, Ducibus transmitti definivit &c. Habere honoravit & Patriarcha eorum hypertimum idest superhonorabilem cum roga (1. Salario) librarum viginti. Et hunc vero honorem p successionem in eos, qui deinceps fuerint Patriarchæ transmisit, ut hic quoque sit indesinens, atq. perpetuus & non tantum persona ejus &c. Emmanuello in fine concede a' Veneziani facoltà di trafficare liberamente nell' Isole di Cipro, e di 1148 Candia.

CX. (pag. 201.) Giuramento di fedeltà che danno i Cittadini e Varnerio Vescovo di Pola in mano di Domenico Morosini figliuolo del Doge, e di Marco Gradenigo Capitani stoli (cioè dell' armata) de' Veneziani, al Doge Domenico Morosini, ed a' suoi successori con obbligo di pagare ognanno alla Chiesa di S. Marco duo milliaria de oleo nel giorno della Natività del Signore, e di armare a loro spese una galea in occasione di guerra. In fondo si legge: *Ego quidem Varnerius Epus Pollæ juro supra Sancta Dei quatuor Evangelia quod a modo in antea consilium & auxilium dare debeam D. Dominico Mauroceno inclyto Duci Venetiarum ac ejus successoribus sine fraude & malo ingenio, ut omnia ista compleantur ei a civibus Pollæ. Istæ sunt villæ,*

quæ

quæ juraverunt retinere honorem B. Marci Apostoli & Evangelistæ & obedire Dno Duci Venetiarum in primis Medolinum, Popinianum, Lisinianum, Quenianum, Sisanum, Normanum, Barbolanum, Torrilanum, Orines Cipiclinones, Areanum, Pomarium, Azanum, Lartianum, Urzinanum. Ego Vizianus scriptor &c. autenticum istum cum tribus sigillis ceræ sigillatum, & uno sigillo de plumbo per præmemoratum Ducem vidi, & exemplavi. Manca l' anno e la data; ma nel codice il trascrittore ricava dal Dandolo, che ciò seguisse nel 1150. 1150

CXI. (pag. 202.) Giuramento di fedeltà fatta dalla Comunità di Rovigno e Parenzo al Doge Domenico Morosini, con obbligo di pagare ogn' anno *quinque romanatos ad operam S. Marci &c. Ego Vivianus &c.* come sopra. 1150

CXII. (pag. 203.) Altro giuramento fatto dalla Comunità di Parenzo in mano a Domenico Morosini, e Marco Gradenigo Capitani dell' armata Viniziana (stoli) ec., con obbligo di dare ognanno a S. Marco Appostolo *& Evangelistæ XV. libras olei luminaria &c. Ego Vivianus &c.* 1150

CXIII. (pag. 203.) Altro giuramento fatto dal Comune di Città-nuova ec. con obbligo di pagare 40 *libras olei luminaria. Ego Vivianus &c.* 1150

CXIV.

CXIV. (pag. 204.) Altro giuramento fatto dal Comun di Umago ec., con obbligo di dare ognanno in settembre *romanatos duos &c. Ego* 1150 *Vivianus &c.*

CXV. (pag. 205.) Confessione fatta da' Padovani sopra certo fiume e confine che appartenesse alla Giurisdizione di que' di Chioggia fatta *anno 1153. mense Martii Ind. I. Rivoalti*. Vi è per entro il termine barbaro di *tagiare* in fondo dopo altre cessioni. *Ego Stephanus Gradonicus te-* 1153 *stis. Ego Dominicus Laudolanus subd. & Notarius.*

CXVI. (pag. 205.) *Anno 1153. mense Marti Ind. I. Rivoalti*. Altr' attestazione di Gio: Venetico abitante di Ravenna sopra certi confini spettanti al territorio di Chioggia. In fondo: *Ego* 1153 *Jo: Presbyter Not.s*

CXVII. (pag. 207.) Bolla di Papa Adriano IV. ad Arrigo Patriarca di Grado, colla quale lo costituisce co' suoi successori Primate sopra l' Arcivescovo di Zara, e sopra i Vescovi a quella Chiesa soggetti, e riserva a se l' autorità di concedere il Pallio al detto Arcivescovo. Dopo la sottoscrizione di 15 Cardinali segue la data. *Data Romæ apud S. Petrum per manum Rolandi S. R. E. Præsbyter Cardinalis & Cancellarii*, VIII. *Kal. Martii Ind. 3. Incarnat. Dominicæ anno 1154. Pontificatus vero Dni Adriani Papæ quarti anno* 1154 *primo*. (Ughel. in Gradens).

CXVIII.

CXVIII. (pag. 209.) *Anno* 1154. *Mense Junii Ind. II.* in Clogia. Testificazione di alcuni Cittadini di Chioggia, *quod arzer gastaldio est* per mezzo *Civitate & inter ipsum agger gastaldio & Clugiam, & una fossa, quæ discurrebat da Brenta usque choncas &c.* In fondo: *Ego Egidius Præsbyter, & Notarius complevi & roboravi.* 1054

CXIX. (pag. 209.) *Anno* 1154. *Mense Junii Ind. II.* Altra testificazione consimile sopra gli stessi confini, di altre persone. In fondo: *Ego Gilando Canello Præsbyter Plebanus Ecclæ S. Martini, & Notarius complevi & roboravi.* 1154

CXX. (pag. 209.) *Anno* 1154. *Mense Junii Ind. II.* in Clugia. Altra sopra gli stessi confini fatta da altre persone pratiche. Notisi che questa è di stile più Italiano, che Latino, tanto ella è barbara di locuzione. In fondo: *Ego Egidius Præsbyter & Not.s complevi & roboravi.* 1154

CXXI. (pag. 211.) *Anastasius Epus Servus servorum Dei Venerabili Fratri Laurentio Sadertino Archiepiscopo, ejusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum.* Il contenuto di questa Bolla si è, che ne' tempi andati essendo Salona la Metropoli della Dalmazia, ridotta col tempo in solitudine ed in rovina, fu traslata:a altrove la Sede: dal che nascendone grave dissensione tra l' altre Città, questo Pontefice dichiara

chiara che la Chiesa di Zara sia in avvenire la Metropoli, *cui nimirum Absarensis, Ueglensis, Arbensis & Farensis Episcopatus tamq. suæ Metropoli subjacebunt &c.* Gli concede dippoi il Privilegio del Pallio, colla prescrizione de' giorni, ne' quali debba servirsene. Dopo la sottoscrizione di S. S. e di XI. Cardinali leggesi: *Data Laterani per manum Rolandi S. R. E. Præsbyteri Cardinalis & Cancellarii XVI. Kal. 9bris Ind. III., Incarnat. Domin. Anno MCLIV., Pontificatus vero D. Anastasii quarti Papæ anno secundo.*

1154

CXXII. (pag. 213.) *Adrianus Epus servus servorum Dei venerabili Fratri Henrico Gradensi Patriarchæ ejusq. successoribus canonice substituendis in perpetuum.* Conferma i privilegi conceduti alla sua Chiesa da' Pontefici antecessori Pelagio, Alessandro, Urbano II. e Adriano, e particolarmente da Leone IX. cioè l' ampiezza della Diocesi di Grado, il portar innanzi la croce, e l'uso del Pallio ne' giorni festivi prescritti ec. La superiorità sopra l'Arcivescovado di Zara ed i Vescovati a quella soggetti ec., il possesso de' beni presenti e venturi, le Chiese a lui sottoposte ec. Dopo la sottoscrizione di esso Adriano e di 12 Cardinali leggesi: *Data Lata per manum Rolandi S. Romanæ Ecclesiæ Præsbyterum Cardinalem & Cancellarium Idibus Junii, Ind. V. Incarnat. Domin.*

anno

anno MCLVII. Pontificatus vero Adriani Papæ IV. anno tertio. 1157

CXXIII. (pag. 215.) *Adrianus &c.*, come nell' altra antecedente. In questa Bolla si concede al Patriarca Arrigo di Grado, ed a' suoi successori di ordinare un Vescovo in Costantinopoli, e nelle altre Città sottoposte solamente all' Imperio di Costantinopoli, dove molti Veneziani avevano molte Chiese ec. Dopo la sottoscrizione del Pontefice e di 13 Cardinali leggesi: *Data per manus Rolandi S. R. E. Præsbyteri Cardinalis & Cancellarii Idibus Junii, Ind. V., Incarnat. Domin. anno MCLVII. Pontificatus vero Adriani Papæ IV. anno tertio.* (Ughel Gradens). 1157

CXXIV. (pag. 217.) *Alexander Epus servus servorum Dei dilecto Filio Leonardo Procuratori Operis Ecclesiæ B. Marci Venetens., sibique in eodem opere succedentibus in perpetuum.* Notisi che questo Leonardo Procuratore della Chiesa di S. Marco fu di Casa *Fratello* oggidì estinta, eletto nel 1164, e visse nella Procuratia quattro anni, cinque mesi e 22 giorni. Con quella Bolla sotto il Dogado del Doge Vitale Michele II. il Pontefice Alessandro III. conferma il possesso della Chiesa di S. Marco *in Tyrensi Civitate cum domibus suis, pistrino, furno, platea, & cum integra ruga ...... & oibs ad eandem Ecclesiam, & ad opus S. Marci pertinentibus &c. quam, videlicet*

licet rugam bonæ memoriæ Balduinus I. Hyerosolymorum Rex B. Marco, & Duci Venetiæ suisq. successoribus in aquisitione Sydoniensis civitatis rationabiliter contulit; omnes etiam terras quas in Hyerosolymitana, Tripolitana, Antiochena et Cayphas civitatibus Dux & Commune Venetiæ a Rege Hyerosolymorum sibi concessas prædicto operi B. Marci legitione contulerunt. E dopo la sottoscrizione del Papa e di 12 Cardinali. *Data Binuichi per manum Hermanni S. R. E. Subdiaconi & Notarii III. Idus Maj Ind. XIII. Incarnat. Dominicæ MCLXV. Pontificatus vero D. Alexandri* 1165 *Papæ III. anno sexto*.

CXXV. (pag. 220.) Diploma dell' Imperador Federigo I. a Leonardo Vescovo di Torcello, al quale conferma in perpetuo tutto ciò, che potesse appartenere alla sua Diocesi, della quale sono segnate distintamente le terre, i confini, e le Chiese ec. Oltre il Sigillo e la sottoscrizione Imperiale vi si sottoscrivono li seguenti: *Enricus Pat.ca Venets. Ulricus Pat.ca Aquilejæ. Philippus Colon. Archiepus. Cristianus Maguntinus Archiepus. Arnoldus Trevinensis Archiepus. Sebastianus Zianus Dux Venetiarum. Schinella Co: Tarvisii. Aureus Mastropetrus & alii. Ego Godefriddus Cancellarius vice Philippi Colon. Archiepiscopi, & Italici Regni Archicancellarii recognovi. Acta sunt*

hæc

hæc anno Donicæ incarnatnis MCLXXVII. Regnate D°. Friderico Romanorum Imperatore gloriosissimo anno Regni ejus XXVI. Imperii vero XXIIII. Datum apud Venetias ind. X. III. non. mensis Aug. feliciter Amen.

1177

CXXVI. (pag. 221.) Diploma di Federico I. Imperatore col quale ad istanza del Doge Sebastiano Ziani e di Leonardo Ab. di S. Giorgio e di Santo Stefano conferma a quel Monistero il privilegio concedutogli dall' imperatore Arrigo V., cioè il possesso di tutti i suoi beni, e de' suoi privilegj ec. Si sottoscrivono: *Ulricus Aquilejensis Patca. Enricus Gradensis Patriarca. Christianus Magontinus Archiepus. Philippus Coloniensis Archiepus. Arnoldus Trevirensis Archiepus. Grardus (vel Corradus) Salzburgensis Archiepiscopus. Vitalis Castellanus Epus. Marinus Clogenses (forsan Clodiensis) Epus. Leonardus Torcellensis Epus. Sebastianus Ziani Dux Venetiarum. Florentius Co: Hollandiæ. Conradus Marchio Montisferrati. Theodoricus Marchio de Saxonia. Curradus Marchio Anconitanus. Jo: Gicius prædictæ Ecclesiæ Advocatus. Leonardus Co: Absarensis. Dominicus Co: Sandræ & alii quamplures. Ego Godefriddus Cancellarius vice Philippi Coloniensis Archiepiscopi, & Italici Regni Archicancellarii recognovi. Acta sunt hæc anno Dominicæ incarnationis MCLXXVII. Ind.*

X. Regnante D. Friderico il quale certamente allora era in Venezia, vedendosi ciò specificato per entro il Diploma.

1177 CXXVII. (pag. 222.) *Anno ab Incarnat. MCLXXVII. In mense Septemb. Ind. X.* Giuramento di pace stipulato tra l' Imperatore Federigo e Sebastiano Doge di Venezia. In fondo: *Actum Venetiis super solarium prædicti Ducis. Prædictus D. Imperator hoc Instrumentum fieri precepit. Ego Macrinus Pap. & Imperialis aulæ Not^s. præcepto D. Imperatoris hoc instrumentum scripsi.*

1177 CXXVIII. (pag. 224.) Diploma dello stesso Federico I. al Doge Sebastiano Ziani, con cui gli conferma tutti i privilegj conceduti dagl' Imperatori passati alla Signoria di Venezia. Il contenuto è lo stesso, che gli antecedenti di Ottone, di Arrigo, di Lotario, e di altri ec. con poco divario ec. si sottoscrivono: *Ulricus Pat^ca. Aquilejensis. Enricus Patriarca Gradensis &c. Florentius Co: Hollandiæ &c. Conradus Marchio Anconitanus: Ubertus Co: de Blandrato. Conradus Marchio Montisferrati. Petrus Traversanus (sic) de Rhavenna Taurellus Ferrariensis &c. Ego Gotofriddus &c. Acta sunt hæc anno Dominicæ incarnationis MCLXXVII. ind. X. Regnante D. Federico gloriosissimo Romanorum Imp^re Aug^o. Anno regni ejus XXVI., Imperii vero ejus XXIV. feliciter Amen. Data apud Venetias in Pallatio Ducis XVI. Kal. Septembris.*

1177 CXXIX.

CXXIX. (pag. 228.) Bolla di Papa Alessandro III. con cui concede plenaria indulgenza alla Chiesa di S. Marco di Venezia pel giorno dell' Ascensione a tutti coloro, che in tal dì la visiteranno. E' mancante nel fine, nè vi è la data. 1177 *ut puto*

CXXX. (pag. 229.) Bolla dello stesso con cui concede plenaria indulgenza a tutti coloro che visiteranno la Chiesa della Carità di Venezia il giorno delli 5. di Aprile. *Data Venetiis in Rivoalto quarto Kal. Junii.* 1177 *ut puto*

CXXXI. (pag. 230.) La stessa carta di giuramento di pace tra l' Imperatore Federico col Doge Sebastiano Ziani riferita sopra al n°. 127. 1177

CXXXII. (pag. 232.) Breve di Papa Lucio III. ad Arrigo Patriarca di Grado ed a' successori in perpetuo. Conferma i privilegj de' Papi antecessori conceduti alla sua Chiesa. Oltre la sua sottoscrizione è quella di 8. Cardinali. *Data Veleterræ per manum Alberti S. R. E. Præsbyteri Cardinalis & Cancellarii XVIII. Kal. Maji Ind. XV. Incar. Domin. anno MCLXXXII., Pontificatus vero Lucii Papæ tertii anno P°. Ego Jacobus Lombardus S. Sophiæ Plebanus Præsbyter & Notarius, sicut vidi in autentico D. Lucii Papæ, ita in præsenti exemplo testificor. Ego Petrus Michael Judex sicut vidi in autentico &c. Ego Andreas Præsbyter S. Canciani & Notarius, sicut vidi ac reperi in autentico D. Papæ Lucii scripsi,*

nec minui nec ampliavi, complevi & roboravi per currentem anni de millesimo centesimo octogesimo quarto in Februarii die quartodecimo ind. 3. in
1182 *Rivoalto.*

CXXXIII. (pag. 234.) Patti e convenzioni di pace tra Isaccio Angelo Imperatore di Costantinopoli, e la Signoria di Venezia essendo Doge Orio Mastropietro. *Factum mense Februario præsentis V. ind. sexmillesimi sexcentesimi nonagesimi quinti* (cioè l'anno 1187., o 1188.) *anni in quo & nostrum pium a Deo promotum subsignavit Imperium. Isaachius in Christo Dno fide-*
1187 *lis Imperator & moderator Romanorum Angelus.*
vel
1188 CXXXIV. (pag. 238.) Confermazione dello stesso Isaccio Angelo Imperatore di privilegio conceduto a' Veneziani dall' Imperator Emanuello ec. In fondo: *Factum mense Februario quintæ indictionis sexmillesimi sexcentesimi nonagesimi quinti anni in quo & nostrum a Deo promotum subsi-*
1187 *gnavit Imperium. Isaachius.*

CXXXV. (pag. 240.) Altra confermazione di privilegio fatto dallo stesso a' Veneziani, i cui meriti verso la sua sede Imperiale va quivi rammemorando ec. *Facto mense Februario præsentis*
1187 *quintæ indictionis &c.* come sopra.

CXXXVI. (pag. 242.) Nella guerra avuta da' Veneziani coll' Imperatore Emanuello, aveva questi trattenute e occupate molte cose de' Vene-

zia-

ziani; tra il Doge Orio Mastropietro; *qui* (dicesi inquesto Diploma) *dignitate Prothosevasti a nostra sublimitate decoratus est* rappacificatosi collo Imperatore Isaccio gli spedì tre Ambasciatori, che furono Pietro e Gio: Michele, e Ottaviano Quirini, e poi due altri, cioè Pietro Cornaro (*sororius Ducis*) e Domenico Memo Procurator di S. Marco per riavere da lui le suddette robe spettanti a' sudditi della Signoria. Tanto si concede con questo diploma, e si confermano altri privilegj ec. *Factum mense Junio præsentis septimæ indictionis sexiesmillesimo sexiescentesimo nonagesimo sexto, in quo &c.* come sopra. 1189

CXXXVII. (pag. 247.) Diploma di Arrigo *vel* 1190 VI. Imperatore e Re di Sicilia col quale conferma al Doge Arrigo Dandolo, ed alla Signoria di Venezia i privilegj conceduti e le convenzioni stipulate seco dagl' Imperatori passati Ottone, Arrigo, Lotario, e Federico I. suo padre ec. Nel fondo: *Hujus rei testes sunt Angelus Tarentius Archiepus, Henricus Dux Austriæ &c. Ego Conradus Hildensbei-hejmens Epus & Imperatoris Aulæ Cancellarius vice Dni Adolfi Coloniensis Archiepi totius Italiæ Archicancellarii recognovit. Acta sunt hæc anno Dni MCXCVII. ind. XV. Regnante Dno Enrico VI. Romanorum impre. gloriosissimo & Rege Sciciliæ. Anno Regni ejus vicesimo-octavo; Imperii*

 septi-

septimo & Regni Scicilia tertio. Datum apud Ca-
1197 *strum Joan. VIII. ind. Junii.*

CXXXVIII. (pag. 250.) Privilegio conceduto da Arrigo VI. Imperatore ad Uberto Abbate del Monastero dei SS. Ilario e Benedetto ec. col quale conferma un altro di Carlo Imperatore allo stesso Monastero conceduto. Tra quelli che si sottoscrivono sono *Wielmus Archiepus Ravennas, Angelus Tarentinus Archiepus, Albertus Vercellensis Epus, Siccardus Cremonensis Epus &c. Acta sunt hæc anno ab incarnat. Dni MCLXXXXVI. ind. XIV. anno regni ejus XXVII. & imperii sexto & Regni Scicilia 2. Datum apud Papiam p. manum Alberti Imperialis Aulæ Protonotarius* (*sic*) *X.*
1196 *Kal. 7bris.*

CXXXIX. (pag. 252.) Privilegio conceduto dall' Imperatore Alessio Comneno ad Arrigo Dandolo Doge di Venezia e Protosevasto dopo molte legazioni spedite da una parte, e dall' altra. E prima per nome de' Veneziani andarono ad Alessio Renieri Zeno e Marino Mastropiero figliuolo del già Doge Orio; poi a' Veneziani per nome di Alessio Gio: Castasloro *grammaticus ejus*: di poi per nome di nuovo della Signoria Arrigo Navigajoso, Andrea Donato, e Benedetto Grioni; e di nuovo per Alessio Gio: Noncipopulo Protosevasto ed Acolito, e finalmente per li Veneziani

Pier

Pier Michele, ed Ottaviano Quirini, i quali in maniera trattarono con Demetrio Ternichio Cancelliere imperiale, e coll' istesso Imperatore che alla fine seco convennero sopra molte differenze il dì 27. Settembre ind. 2. an. 1199, e ne ottennero il suddetto amplissimo privilegio segnato lo stesso anno del mese di Novembre. 1199

CXL. (pag. 258.) Patto e convenzione stabilita tra il Doge Arrigo Dandolo, che s' intitola *Venetiarum atq. Croatiæ Dux*, e Peregrino Patriarca di Aquileja molestato allora da' Trivigiani; contra i quali gli promette il Doge perpetuo soccorso sotto certe condizioni tra le quali una è che il Patriarca già dichiarato *Civis terræ nostræ Venetiarum* debba comperare dentro di un anno una casa, oppure tanto terreno di fabbricarne una *hic in Rivoalto* al principio della vicina quadragesima, ove ognanno debba fare la sua abitazione per 30. giorni, quando dal Doge non ne sia dispensato ec. La data è nel principio: *anno* 1200. *Mense Junii ind.* 3. vi si sottoscrive il Doge con molti del suo consiglio, tra' quali Filippo Milliani, e Marino Trivisano. 1200

CXLI. (pag. 260.) Bolla di Papa Innocenzo III. a favore del piovano della Chiesa di S. Marco di Tiro, il quale egli non solo assolve dalla scomunica datagli per non aver voluto assoggettarsi all' Arcivescovo di quella Città, ma lo di-

chiara insieme colla sua Chiesa indipendente affatto dall' Arcivescovo, e soggetta solo immediatamente alla Chiesa di S. Marco di Venezia giusto le concessioni e gl' indulti de' Pontefici precessori ec. *Data Laterani nonis Aprilis, Pontificatus nostri anno tertio.* E' diretta la Bolla al Patriarca di Gerusalemme, ed all' Arcivescovo di Cesarea.

1207 *ut puto*

CXLII. (pag. 261.) Breve dello stesso Papa col quale commette a' Canonici di Tiro che non debbano in conto alcuno molestare il piovano della Chiesa di S. Marco di detta Città di Tiro, e che ubbidiscano innanzi l' arrivo de' suoi Legati, che sono i Cardinali di S. Prassede, e di S. Marcello. *Data Laterani III. Kal. Junii anno ejus quinto.*

1203 *ut puto*

CXLIII. (pag. 262.) Bolla dello stesso Papa a Renieri figliuolo del Doge (Dandolo) ed a' consiglieri di Venezia colla quale oltre il confermare le convenzioni stipulate con Balduino Imperatore di Costantinopoli e la Signoria di Venezia pegli acquisti fatti, e da farsi in Oriente, conferma ancora la elezione fatta di Patriarca di Costantinopoli, benchè senza le forme canoniche ec. nella persona di Tommaso (Moresini) suo Suddiacono, *utpote quem noveramus genere nobilem, honestum moribus, providentia circumspectum, & competenter litteris eruditum.* La data è nel fondo. *Data Romæ apud S. Petrum 6 Idus Februarii, Pontificatus nostri anno VII.* CXLIV.

1206 *ut puto*

CXLIV. (pag. 263.) Breve dello stesso Papa diretto *Dilectis Filiis Nob. Viro Rainerio filio Ducis, & Consiliariis Venetorum*, col quale accompagna, e raccomanda la persona del Patriarca Moresini, cui già avea conceduto il Pallio e consacrato in quella Sede, *quam post Romanam Ecclesiam proponimus honorare*. In fondo *Data Romæ apud S. Petrum 3. Kal. Aprilis, Pontificatus nostri anno octavo*. 1207

CXLV. (pag. 264.) Privilegio conceduto da *ut puto* Leone re di Armenia figliuolo di Stefano *de potenti genere rupinorum* ad Arrigo Dandolo *Illustri Duci Venetiarum Dalmatiæ & Croatiæ* ed a tutti i Veneziani in perpetuo di quanto gli è stato richiesto in nome della Signoria *per Jacobum Baduarium filium Joan. Baduarii militis providum nuncium & concivem suum*. In fondo: *Datum per manum D. Jois Archiepiscopi Sisensis & Regis Armeniæ Cancellarii anno incarnationis* 1201. *mense Decembri*. *Transcriptum in 2do pactorum*, T. 6. *an°*. 1246. *a Gabriele Paulino de mandato Dni Jacobi Teupoli Ducis, mense Madio*. Più sopra: *Propria manu rubeo litteris Armenicis signavi & Regali Sigillo .... muniri feci*. Questo istrumento è difettoso nel mezzo. 1201

CXLVI. (pag. 266.) Promissione di fedeltà giurata dagli abitanti della Terra di Mugia in

Istria

Istria al Doge Dandolo, ed alla Signoria di Venezia in perpetuo.

1202 CXLVII. (pag. 266.) *Anno 1202. ind. VI. actum in civitate Tergestina die 5. Octob. exeunte.* Promissione simile fatta da quegli della città di Trieste, come sopra, con obbligo di pagare ogni anno di tributo 50. orne di vino condotte a sue spese alla riva del palazzo Ducale nel giorno di S. Martino.

1202 CXLVIII. (pag. 268.) *In noe Dni &c. Anno ejusdem MCCIV. tempore Inn. Papæ, Romanorum vero Imp*re*. non existente, die duodecimo intrante mense Aug*o*. actum in suburbio Andrînopolitanæ Civitatis ind. VII.* Cessione fatta da Bonifacio Marchese di Monferrato a Marco Sanudo, e Ravano di Verona Ambasciatori e Procuratori del Doge Arrigo Dandolo, e della Signoria di Venezia in perpetuo di tutte le sue ragioni concedutegli dagl' Imperatori Greci sopra l' isola di Candia. In fondo: *Prædictus D. Bonifacius Marchio scribere præcepit omnia, quæ superius leguntur. Testes ad hoc rogati fuerunt D. Bonacarsius de Frignano, D. Henricus de Ficiello vel Finello, D. Peccorarius de Verona, D. Gilbertus de Verona, Jacobus Gregorii, & Ego Bonusamicus Sacri Palatii, & de Curia Not*s*. omnia quæ superius leguntur manu mea scripsi.*

1204 CXLIX. (pag. 270.) 1208. *Mense Jun. ind. XI.*

XI. Clugiæ. Marino Jacobo Podestà di Chioggia promette in nome di tutta quella comunità al Doge Sebastiano Ziani che nessun chioggiotto in avvenire potrà navigare ad Ancona, ed a Zara se non dopo certo termine passato ec. 1208

CL. (pag. 272.) Giuramento o patto fatto da Wolfchero Patriarca di Aquileja in virtù del quale egli si obbliga di mantenere sicure le persone, e le robe de' Veneziani esistenti nel suo distretto, cioè *inter spatium Primani & duæ Basilicæ* e di risarcirli de' danni, che in ogni tempo potessero esser loro inferiti ec. In fondo: *Hoc fuit anno 1206., 21. xbris ind. X. in Aquileja in Curia Palatii in presentia Archidiaconi sui Patriarchatus, & Co: Maginardi, & Frederici de Cavriaga, & multorum Clericorum, atque laicorum. Hoc juravit Henricus de Glemona per parabolam Dni Patriarchæ ad Legatos videlicet D. D. Marcum Barocium & . . . . Dni Petri Ziani.* 1206

CLI. (pag. 274.) *In noe &c. Anno ejusdem MCCV. die XVII. Junii in festivitate SS. Apostolorum Petri & Pauli ind. VIII.* Constantinopoli. Decreto di Marin Zeno, il quale s'intitola *Dei gratia Venetorum potestas in Romania ejusdemque Imperii quartæ partis & dimidiæ dominator*, col quale egli commette a tutti quelli che

hanno

hanno dalla Signoria di Venezia ricevuti feudi e possessioni nella parte dell' Imperio Greco a lei sottoposta, di non poter trasferire il Dominio in altri, *nisi in Venetico &c. Ego Marinus Geno Venetiarum potestas in Romania m. m. ss. Ego Marcus Dandolo Judex. Ego Joan. Barasno Judex communis. Ego Petrus Michael Judex cois. Ego Marcus Sanudo Judex communis. Ego Joan. Maurocenno Consiliator. Ego Leonardus Massario consiliator. Ego Damianus Michael Consiliator. Ego Leonardus Campolo Camerarius. Ego Joan. Gradonicus Advocator cois. Ego Bartholomæus Adirrando Advocator cois. Ego Joan. Macrinario. Ego Petrus Longo. Ego Jacobus Gradonico. Ego Petrus Quirino. Ego Cardinalis Georgio. Ego Dominicus Fradello. Ego Marinus Semiteculo. Ego Marinus Fuscari. Ego Machael Urso. Ego Iacobus Pasqualigo. Ego Petrus Constantius Præsbyter, & Notarius complevi & roboravi. Ego Bartolommeus Caput Diaconus & Notarius prout vidi & legi in matre testis sum in filia. Ego Dominicus superantius Diaconus & Notarius hoc exemplum e xemplavi anno Dni 1260. mensis Martii ind. IX. Constantinopoli, nec minui nec ampliavi sed complevi & roboravi. Ego Vivianus scriptor &c. extractum de autentico vidi & in libro isto exemplavi anno Dni* 1209. (In quest'anno v' è errore). *ind. XII.*

1205 *mense Junii.*

CLII.

CLII. (pag. 276.) *In noe &c. Anno ejusdem MCCV. XVII. Sept. Ind. IX. Constantinopoli.* Avendo il Doge Arrigo Dandolo cogli altri Principi cristiani rigorosamente contribuito a conquistare Costantinopoli e l' imperio Greco, ne toccò a lui in ricompensa la quarta parte e mezza dell' Imperio medesimo, e la tenne sino alla sua morte, dopo la quale tutti i Veneziani e loro aderenti che in gran numero si trovano in Costantinopoli, si elessero in loro Podestà e Rettore Marino Zeno *elegantem utique ac nobilem Virum* promettendo e giurando concordemente di ricevere in perpetuo per loro Rettore qualunque fosse ad essi loro inviato dalla Signoria di Venezia. Intanto vennero Ambasciatori di Venezia a Costantinopoli *Nobiles & Sapientes Viri delegati a Dno Raynerio Dandulo filio suprascripti (defuncti Ducis vices pacis gerente) scilicet Rogerius Maurocenus Auserensis Comes, Rugerius Premarinus, Benedictus Grilioni atque Paullus Quirinus*, i quali fecero istanza che tutte le sopraddette cose fossero nuovamente confermate e giurate: il che fa solennemente il Podestà Zeno con tutti i Giudici ed altri del suo Consiglio, qui sotto segnati: *Ego Marinus Geno Venetorum potestas in Romania mm. ss. Ego Joan. Vituri Judex. Ego Petrus Michael Judex cois. Ego Joan. Barastro Consiliator. Ego Jacobus*

Ma-

Mastrorso Consiliator. Ego Leonardus Campolo Cammerarius. Ego Marinus Navagioso. Ego Bartolomeus Aliorando (vel Arimondo) Commestabilis. Ego Dominicus Zancarollus. Ego Joan. Memo. Ego Stephanus Superantio. Ego Jacobus Mauroceno. Ego Nicolaus Tinto Plebanus S. Nicolai & Notarius complevi, & roboravi. Ego Vivianus scriptor exemplavi.

1205

CLIII. (pag. 278.) Patto stipulato tra Arrigo fratello di Balduino Imperatore di Costantinopoli e Marino Zeno Podestà di Costantinopoli in nome de' Veneziani col quale fra le altre cose il primo conferma a quest' ultimo tutti i privilegj, esenzioni ec. In fondo: *Testes omnium suprascriptorum D. Leonius de Barbant...... junioris, Guidonis de Vallallo, Mainettus Castellanus Clarembaldi barones Francigenæ, & Giufredus Marreschallus Imperii & Marinus Geno, qui fuerunt de suprascriptis partitoribus & examinatoribus, qui hæc omnia suprascripta cum aliis partitoribus ordinaverunt. Actum est hoc Costantinopoli in Palatio Blanchernarum coram his testibus Joan. Falletro Joan. Mauroceno, Marco Dandulo, Joan. Barasno* (in margine qui si legge: *alibi: Jacobo Pizzamano & Nicolao Contareno Venetorum Consiliatorum) Marino Vallaresso & Andrea de Molino Venetiis Conone de Benilia prothovestiario Imperii, Petro de Brachiolo, Manasse de Insula Majorica, Machario*

de

de S. Manuil penetario (sic) & Mellone Bravario butticulario Francigenis mense Octobri nonæ indictionis (alibi pmo Martii ind. ......) Imperii nostri anno p°. Ego Nicolaus Tinto Plebanus S. Nicolai & Notarius vidi in autentico scripto D. Enrici, & D. Marini Geno Litteris græcis rubeis subscripto continentibus in eis mense Octobri nonæ indictionis, & ipsorum DD. sigillis & Giusfreddi Marreschalli ejusdem Imperii impresso & testis sum in filia. Ego Constantinus Præsbyter & Notarius vidi autenticum subscriptum ut supra. Ego Bartolomeus Caput Diaconus & Notarius ut supra. Ego Dominicus Superantio Diaconus & Notarius ut supra. 1205

CLIV. (pag. 280.) *In noe Dei &c. Anno ejusdem MCCV. ......Octob. ind. IX. Constantinopoli.* Marino Zeno Podestà di Costantinopoli dichiara esser toccata nella divisione dell' imperio Greco alla Signoria di Venezia tra le altre cose le seguenti: *Provinciam Dyrachii cum cartolarato Glovenizzi & Provinciam Vagenitiæ & Corfù con tota ejus Insula.* In fondo: *Ego Marinus Geno. Ego Joan. Gradonico Judex. Ego Joan. Barasno Consiliator. Ego Jacobus Maistrorso Consiliator. Ego Leonardus Campolo Camerarius. Ego Angelus Cassolo Camerarius. Ego Leonardus Gradonico. Ego Joan. Memo. Ego Dominicus Zancharollus. Ego Stephanus Superantio. Ego Leonardus Urso. Ego Leonardus Bosio. Ego Nicolaus Tinto Plebanus S. Nicolai &*

Ec-

Eccle S. Sophiæ in Constpli Canonicus titulatus
1205 *& Notarius complevi & roboravi.*

CLV. (pag. 282.) Giuramento che dà Arrigo Imperatore dell' Imperio Costantinopolitano nel dì della sua coronazione nella Chiesa di S. Sofia al Podestà Marco Zeno in *præsentia Dni Benedicti tituli S. Justinæ Præsbyteri Cardinalis D. Papæ Legati, & D. Thome Mauroceno Dei gratia S. Constantinopolitanæ Ecclesiæ Patriarchæ, & Electi Archiepiscopi Thebani & D. Rault de Taularia, & Terisii de hoste & aliorum plurium* di osservare e far osservare quanto avea pattuito col detto Podestà Zeno nella convenzione stipulata nel mese di Ottobre Ind. IX., come pure altre convenzioni passate prima, cioè l' anno 1204. Ind. 7. ec. In fondo *Actum die 12. exeunte prænominato mense Augusto. Ego Otto S. Ageremiæ Præsbyter & Notarius rogatus interfui scripsi, complevi, & roboravi. Ego Vivianus scriptor authenticum vidi, exscripsi, &*
1206 *exemplavi.*

CLVI. (pag. 286.) *Anno primo Mundi sexto millesimo septingentesimo quartodecimo indictione ....* Convenzione di Marino Zeno Podestà di Costantinopoli con Corniano Teodoro Brara intor-
1207 no la Città di Andrinopoli. Mancante nel fine.
ut puto

(*Sarà continuato.*)

Le-